IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno XLIX - Serie IV - Vol. V - Fasc. XII - Dicembre 1924

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. P. Pio XI. - *Motu-proprio* circa lo studio delle lettere latine nel clero, p. 353. - S. C. del Concilio. Decreto circa i Congressi catechistici, 356. — NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO. Esame della letteratura canonica, 357. — QUESTIONI. Circa l'ingresso in religione, 367. — QUESITI MINORI, (43-50), 368. — BREVI RISPOSTE, (55-64), 370. — INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XXXVI, 371. — INDICE ALFABETICO DELLE COSE PIÙ NOTEVOLI, 376.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

Si istituisce nell'Università Gregoriana una scuola speciale di perfezionamento nel latino [*A. A. S.*, XVI, p. 417].

Motu-proprio. - PIUS PP. XI. — Latinarum litterarum quae quantaque sit dignitas ac praestantia, nulli obscurum putamus, qui antiqua earum monumenta non ignoret atque in humanitatis optimarumque artium studiis aliquem sensum habeat. Romani enim scriptores — quos perperam dixeris, exscribendo imitandoque, meros Graecorum pedisequos fuisse, cum horum, contra, sapientiam atque inventa ad patrium accommodaverint ingenium suaque ipsorum industria elaboraverint — tali commentaria et volumina sua rerum sententiarumque gravitate ornavere, eamque in amplo apteque composito verborum circuitu praeferunt maiestatem cum concinnitate elegantiaque coniunctam, ut latinam linguam, quae, in omnes gentes pervagatissima, Imperii universitati servierat, Romanus Pontificatus delegerit habueritque dignam, qua tamquam magnifica caelestis doctrinae sanctissimarumque legum veste uteretur. Nec facile quisquam infitiabitur, complures e Patribus, Doctoribus et christianae fidei defensoribus latine ita scripsisse, ut optimis ethnicorum non multum vi ac venustate orationis cedere videantur, idque praeterea Ecclesiae esse honori tribuendum, quod non modo vetustissimos latinos codices iniuriae temporis eripuit incolumesque posteritati servavit, sed etiam quod, hac latinitatis laude si qui saeculorum decursu floruerunt, ii plerumque aut in utroque clero numerabantur aut Urbis plausum ac praemia assecuti sunt. E qua quidem operosae artis quasi palaestra alium percipi licere fructum, eundemque sane laetissimum, est apud intellegentes communiter receptum; scilicet, quo plus studii laborisque in latinas insumitur litteras, eo maiorem

inde efficientiam aptioremque verborum structuram ad usum patrii sermonis traduci. Quo in genere memoriae proditum est, Iacobum Bossuet et Paulum Segneri, qui inter oratores suae quisque gentis principem locum obtinent, solitos fuisse dicere, si quid dignitatis ac virtutis in suis orationibus esset, id se in primis Marci Tullii studio acceptum referre.

Cum igitur non tam humani civilisque cultus quam religionis ipsius Ecclesiaeque catholicae interesset, latini sermonis plenissimam in clero scientiam provehi ac propagari, eandemque non praeceptis et arte circumscriptam, sed etiam ad usum exercitationemque polite ornateque scribendi translatam, nihil mirum si decessores Nostri, nunquam, pro rerum temporumque condicione, sibi temperaverunt, quin latinitatis rationibus prospicerent: quod eo studiosius egerunt, quo deteriorem in statum latinae litterae decidissent. Quem quidem suum purioris latinitatis amorem iidem Romani Pontifices vel hoc ipso ostendere visi sunt, quod, quotiescumque sibi licuit — atque non uni quidem eorum licuit — adiutoribus usi sunt latinae scriptionis haud mediocriter peritis. Commemorare autem vix refert, cum in re versemur notissima, quam impense imm. mem. decessor Noster Leo XIII litterarum disciplinam, praesertim latinarum, in clericis provehere studuerit. Ad Nos vero quod attinet, quae hac in re esset mens Nostra, haud semel — datis videlicet Epistolis Apostolicis *Officiorum omnium* et *Unigenitus Dei Filius*, altera die I mensis augusti anno MDCCCCXXII, altera XIX mensis martii hoc anno — aperte significavimus: sive enim de Seminariis et de studiis clericorum promovendis, sive de alumnis Ordinum regularium aliarumque Sodalitatum religiosarum rite instituendis loquebamur, non tam peremptorium, ut aiunt, Codicis praescriptum invocavimus, quam, addita argumentorum copia, velle Nos diximus, praecipuaque quadam voluntate, ut linguam latinam uterque clerus haberet scientia et usu perceptam. Qua in re etsi non dubitamus quin adfutura Nobis sit moderatorum diligentia, in quos cura et periculum recidit aptae suorum institutionis, in spem sacri ordinis succrescentium, nullum tamen non experiri consilium volumus, ut laus illa, quae antehac in utroque clero eluxit, perfectioris latinitatis, ne omnino depereat, immo etiam, quoad fieri poterit, feliciter augescat. Consentaneum enim est, ut Romanae Curiae, Cancellariis episcopalibus, religiosis Sodalitatibus adiutores seu officiales non desint, qui in decretis sententiisque conficiendis, in epistolarum, quod vocant, commercio, tam decore latinum tractent sermonem, ut eorum scripta Ecclesiam, optimarum artium altricem, nullo pacto dedeceant.

Itaque haec, quae sequuntur, Motu proprio, apostolica Nostra auctoritate **decernimus:**

I. Apud Athenaeum Gregorianum, Societati Iesu iterum centesimo ante anno ab Apostolica Sede concreditum, a proximo mense peculiaris esto Schola litteris latinis tradendis.

II. Quemcumque Societatis vel Athenaei moderatores ad tale munus, de Nostro consensu, delegerint, is sibi religiose proponat, ut auditores, seu praestantissimorum latinitatis exemplarium commentatione, seu crebris latine scribendi exercitationibus, ad exquisitiorem orationis formam excolat atque evehat.

III. Eiusmodi litterarum latinarum curriculum, in praesens atque interim, biennio contineatur. Auditoribus, qui, post completum biennium, se, periculo facto, delectis iudicibus probaverint, testimonium, seu diploma, curriculi egregie peracti tradatur. Quod quidem testimonium, seu diploma, quicumque impetrarint, iidem in certaminibus ad quaevis officia apud Sacras Congregationes, Curias dioecesanas et Seminariorum ludos consequenda propositis, ceteris paribus, praeferantur.

IV. Qui, dato post biennium latinae scriptionis experimento, non modo reliquis condiscipulis praestiterit, sed iudicibus peculiari dignus praemio communiter visus erit, eundem nomismate aureo donabimus.

V. Schola omnibus pateat, ne laicis quidem hominibus exceptis. Eandem celebrari cupimus ab iis etiam Seminariorum religiosarumque Sodalitatum alumnis, qui aut domi aut apud alia Athenaea docentur, immo — quod certe emolumento vacuum non foret — vel a sacerdotibus iunioribus, qui Romanae Curiae operam suam navant. Episcopi autem Italiae atque exterarum gentium rem dioecesibus suis utilissimam Nobisque pergratam facturi sunt, si quos habent clericos heic disciplinis sacris imbuendos, eorum aliquem, prae ceteris ad latinitatis studia propensum, Scholam propediem aperiendam frequentare iusserint.

Quae quidem supra constituimus, ea rata firmaque sunto, contrariis quibuslibet non obstantibus. Interea, Dei praesidio in primis, praetereaque operae dilectorum filiorum Praepositi Generalis Societatis Iesu et Athenaei Gregoriani moderatorum, quorum erga Nos pietas atque observantia est Nobis exploratissima et probata alias haud semel voluntas rerumque agendarum sollertia, ut res ita bene vertat quemadmodum velimus, vehementer confidimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XX mensis octobris anno MDCCCCXXIV, Pontificatus Nostri tertio.

PIUS PP. XI

Sacra Congregazione del Concilio.

Si ordina di sottomettere preventivamente all'officio catechistico della stessa S. C. i programmi dei Congressi catechistici provinciali e nazionali, e si esorta a fare il medesimo anche pei Congressi catechistici diocesani. [*A. A. S.* XVI, 431].

Decreto. — Ad aptiores rationes comparandas atque evulgandas, quibus Christi fideles universi, praesertim vero pueri atque adolescentes, christianam doctrinam melius ac facilius edoceantur, coetus catechisticos aliosque pro scholis de religione conventus, conferre plurimum nemo est qui non videat.

Quapropter praeclare faciunt atque peropportune, qui in eos coetus legitime parandos ac celebrandos incumbunt, eo spectantes, ut, collatis peritorum virorum consiliis, actio catechistica universa efficienter promoveatur.

Cum vero de re agatur, quae summam Ecclesiae requirat vigilantiam et curam, cumque ad haec praestanda peculiare Officium apud hanc S. Congregationem sit institutum, E.mi Patres eiusdem S. Congregationis, in plenariis comitiis diei 12 aprilis currentis anni, haec, quae sequuntur, servanda esse decreverunt:

1° Coetus catechistici aliique pro scholis de Religione conventus, tum nationales, tum provinciales, posthac ne habeantur, quin antea, una cum nuntio uniuscuiusque coetus, disceptandarum in eo rerum libellus seu exemplar huic S. Congregationi tempestive exhibeatur.

2° Decet quam maxime ac sane optandum, ut etiam in coetibus dioecesanis convocandis, eadem norma, quae supra dicta est, servetur.

Haec omnia, in audientia diei 16 eiusdem mensis infrascripto Secretario concessa, SS^mus^ D. N. Pius PP. XI dignatus est approbare, eademque per hoc decretum publici iuris fieri mandavit.

D. Card. SBARRETTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Iulius, Ep. tit. Lampsacen., *Secretarius.*

NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO

(Continuazione vedi pag. 344)

Di ben altra importanza per la storia del diritto canonico è la tesi di laurea consacrata dal sac. EDOARDO FOURNIER allo studio delle origini del Vicario generale (1). Secondo la teoria resa tradizionale dal Thomassin, questo ufficio sarebbe sorto dall'antagonismo in cui gli antichi Arcidiaconi nel sec. XIII vennero a porsi coi loro Vescovi, i quali si videro costretti a creare ad essi un superiore appunto nel Vicario generale, che a poco a poco avrebbe assorbito i poteri dell'Arcidiacono. Un primo colpo a questa teoria venne inflitto dalla constatazione che già prima, nel sec. XII, appare l'*Officialis*, e questa carica sarebbe dovuta semplicemente al rifiorire degli studi giuridici, che rese necessario al Vescovo l'aiuto di persona ben versata nel diritto: codesto *minister officialis* era forse, o era per essere, il Vicario Generale? Il Fournier, approfondendo questo punto, viene invece a constatare che sovente le due cariche dell'Officiale e del Vicario Generale erano distinte e simultanee: al sorgere del Vicario Generale occorre dunque assegnare altra causa, e questa sarebbe l'accidentale assenza del Vescovo, che lo costringeva a porre appunto un Vicario, prima detto *procurator:* quando l'obbligo di residenza cominciò a trascurarsi, in guisa che la presenza del Vescovo si riduceva all'eccezione di pochi giorni, è naturale che anche in quella breve parentesi la giurisdizione del Vicario venisse prorogata, e di tal guisa il *procurator absentis* divenne anche *Vicarius praesentis*. Nelle piccole diocesi, specialmente in Italia, tale Vicario in assenza o presenza era spesso lo stesso Officiale; e questa consuetudine divenne poi legge, finchè il Codice, col can. 1573, non tornò, forse inconsapevolmente, alle prime origini. – Questo breve ragionamento che noi deduciamo dalla opera, viene dall'A. dimostrato con ineluttabili documenti in tutte le sue parti: specialmente importantissimo il cap. III circa le relazioni del Vescovo con l'Arcidiacono; l'unico punto che non troviamo ancora pienamente chiarito è il carattere di giurisdizione *delegata* del Vicario generale, che nei documenti allegati, e men che altri nell'interessante frammento citato nella III appendice (dalla ined. *Lect. super Clementinis*, di Guglielmo di Montelauduno, nel 1319) non sembra apparire. Non qualificheremo pertanto, dopo il libro del Fournier, di *hypothèse fantaisiste* la tesi tradizionale; ma ben conveniamo con l'autorevole scrittore della prefazione, che il geniale lavoro è una prova di più « de « quel profit peut être, pour la connais- « sance des institutions ecclésiastiques, « l'étude approfondie des faits, qui seront « toujours les plus sûrs commentateurs « des textes... le Droit canon a été vecu « avant d'être codifié ». *Utinam omnes intelligerent!*

Sul *Sinodo diocesano* anche dopo il Codice, hanno dettato eccellenti guide pratiche alcuni autori, tra i quali basti citare il Veggian; ma hanno attinto più all'immortale opera di Benedetto XIV e alla prassi fino allora osservata, che al Codice stesso. In realtà nessun dànno concreto, in quanto le innovazioni del Codice non sono molte; ma giovava certo una precisa dichiarazione testuale dei canoni relativi (356-362). La fornisce ora egregiamente in poche pagine il PISTOCCHI (1), traendo giudiziosamente profitto dalle fonti citate nelle annotazioni del card. Gasparri: le differenze tra il nuovo e l'antico diritto risultano quasi unicamente nel can. 358,

(1) *Les origines du Vicaire Général.* Etude d'histoire et de droit canon, avec documents inédits par l'abbé Edouard FOURNIER. Paris, Picard, 1922, fr. 15.

(1) Can. Marius PISTOCCHI, *De Synodo Dioecesana.* Codicis I. C., l. II, p. I, sect. II, lib. VIII c. III *Commentarium Breve.* Torino, Marietti, 1922, in-12°, p. 53, L. 3.75.

ove si limita il numero delle persone *obbligate* a intervenirvi.

Abbiamo poi alcune discrete opere sul *diritto parrocchiale*. È chiaro, a prima vista, che questa materia contiene due parti, una strettamente giuridica, e riguarda lo istituto della parrocchia, l'altra piuttosto pastorale, e riguarda i doveri e i diritti dei parroci, cioè la prassi dell'ufficio parrocchiale, la quale è tanto estesa che agevolmente vi si possono compendiare due buoni terzi del Codice. - Nel primo rispetto esamina la materia soltanto il sac. G. Rossi (1), studiando successivamente l'origine e l'indole della parrocchia (origine storica e origine giuridica: cioè creazione di una parrocchia; elementi della parrocchia e natura del parrocato), poi la vacanza o provvista della parrocchia, e infine la cessazione sì volontaria che coattiva dell'officio parrocchiale; ogni capitolo reca come appendice, in volgare, una succinta dichiarazione delle norme governative in proposito, illustrate anche con la pratica giurisprudenza. E' facile anche di qui vedere come l'A. abbia l'occhio a tutto quel ch'è necessario e utile al suo tema; ma pure nello svolgimento della sua tela riesce sempre copioso senza superfluità, chiaro senza banalità, solido nei principii, nel ragionamento dimostrativo e nelle applicazioni. Qualche questione che ormai non preme più come ai tempi del Bouix, poteva forse esser trattata più sobriamente; anche nelle note storiche sarebbe desiderabile più originalità e maggior esattezza; ma nel complesso l'opera piace assai e può con molto vantaggio mettersi a contributo anche nella scuola, cui la raccomanda specialmente lo stile e il metodo.

La ristampa curata da mons. D'Angelo (2) dei suoi *Diritti e doveri dei parroci* si presenta molto accresciuta, avendo egli voluto anche rimediare a quella che ci era parsa non equa proporzione di parti: così a p. 40 del primo volume ha largamente trattato della binazione; non così a p. 96 s. del secondo per la materia funeraria, forse di quella più importante e pratica. Inoltre ha arricchito la sua esposizione di larghissime citazioni dai migliori sinodi e di ampie riflessioni pastorali, (cfr. p. es. II p. 24 s. circa la *messa pro populo*, e gli avvertimenti finali del compianto mons. Tarozzi). La lettura vien così resa più dilettevole, senza scapito della solidità della dottrina, e ad ogni modo l'utilità spirituale che l'A. si propone, di giovare ai suoi confratelli, viene più direttamente e più largamente attinta.

Il *De parochis* di mons. Massari (1), fa seguire al testo di ciascuno dei can. 451-470 delle sobrie note esplicative, in cui, oltre il senso del canone, condensa la dottrina di moltissimi altri: così, a proposito del c. 462, riferisce le disposizioni attinenti a ciascuna delle funzioni ivi enunziate. Inoltre indica chiaramente quel che è da correggersi e riformarsi nelle consuetudini invalse da noi in materia, per la migliore osservanza della legge; e cita, qua e là, gli articoli del Codice civile che possono avervi attinenza. Soltanto nell'indice si accenna una divisione di argomenti (42 paragrafi in 4 capitoli) che non è nel testo. - E' un lavoro piuttosto rudimentale, che può far del bene « a chi non può dedicarsi a studi più profondi », come l'A. stesso lo presenta.

Assai più utile per la pratica e anche per la dottrina, il *de iure parochorum* del Padre Fanfani (2), che costituisce un vero *vademecum* per chi ha cura di anime, in tutte le sue contingenze: sebbene nella prefazione sembri promettere di arrecare anche materia che non è nel Codice, pure evita accuratamente di convertire l'opera sua in un comune manuale di teologia pastorale, e si attiene quasi esclusivamente al testo del Codice, dando dovunque alla

(1) Sac. Jos. Rossi, *De paroecia*, iuxta Codicem I. C. Romae, Pustet, 1923 in-8°, p. 326, L. 12.

(2) Mons. Prof. S. D'Angelo - *Parroco e Parrocchia nel Cod. di dir. can.* - Doveri e diritti dei parroci, 3ª edizione. I doveri e diritti comuni, ed. Giarre, Lisi, 1924. In-8° xvi-140, L. 6; Doveri e diritti specifici, ibid. 1923, p. viii-117.

(1) Mons. Petrus Massari - *De parochis*, iuxta Codicem i. c. integre desumptum. Borgo S. Donnino, 1924. In 12°, p. 76. L. 4, presso l'Autore.

(2) P. Ludovicus I. Fanfani O. P., *De iure parochorum* ad normam Cod. i. c., Torino, Marietti, 1924. In-8° di p. xxiv-462. L. 15.

trattazione un vero carattere giuridico, senza digressioni morali o ascetiche. La raccolta del ricco materiale che offre il Codice è assai ampia (sembra mancare solo quello che ha attinenza alle relazioni del parroco secolare coi religiosi) ed è fatta con ordine quasi intuitivo, anche derogando in più punti all'ordine adottato dal legislatore (il tit. VII, su la cessazione dell'ufficio parrocchiale è però fuori di posto: solo una considerazione troppo materiale ha potuto collegare l'obbligo della residenza con la traslazione, ecc.). Il testo dei canoni è assai bene amalgamato nell'esposizione che lo commenta, sobriamente sì, ma con sufficiente precisione e solidità, che rende facilissimo intenderli e profittarne; anche nelle questioni controverse porge una guida quasi sempre sicura: sarebbe anzi stato bene indicare in appendice alcune decisioni che hanno risolto il punto controverso, e che nel lungo tempo intercorso per la stampa (la prefaz. è del 7 marzo 1922, mentre l'opera è stata pubblicata sul principio di quest'anno) non si sono potute utilizzare nel testo: anche se la decisione è conforme (p. es. quelle della S. C. del Concilio in *Cremonen.* su l'obbligo di benedire il fonte nella vigilia di Pentecoste, di cui a p. 45), è utile conoscere che il punto è già deciso; se non conforme, era invece necessario. A corona dell'opera si aggiunge una opportuna raccolta di 31 formole più usuali: parecchie di esse (per es. la 13, 15, 17-19, 21, 24, 26-29, 31) sono tolte di peso dal *De Pastore Animarum* del Micheletti, il che, sebbene l'A., fedele al suo sistema di ridurre al minimo le citazioni, non dica, pure era bene accennare, poichè il Micheletti attesta che esse gli furono approvate dalla S. C. dei Sacramenti. - Varie correzioni, già suggerite all'A. da altre Riviste (cfr. p. es. *Gregorianum,* V, p. 444), alle quali altre minori potrebbero aggiungersi, miglioreranno le prossime edizioni di questo già eccellente manuale.

Anche il *direttorio pratico* compilato dal can. LAURENT (1), e da noi già recensito, si presenta aggiornato e arricchito nella quarta edizione, e potrà ancor meglio giovare al suo intento di aiutare la preparazione degli esaminandi, e, quello, ancor più lodevole, di spronare allo studio del testo dei canoni, qui semplicemente riassunto nella sua sostanza.

La pubblicazione del Codice ha occasionato, com'è noto, una revisione radicale del diritto particolare fondato su statuti, costituzioni, facoltà speciali: oltre la S. Concistoriale per quelle dei Vescovi e dei Legati Pontifici, anche la Congregazione di Propaganda Fide l'ha compiuta per le facoltà che suol concedere ai Superiori di missioni e che formano la base del diritto particolare dei luoghi di missioni. Non è questa la prima volta che si compie tale revisione di formole, come mostra a lungo il P. VERMEERSCH (1) studiando minutamente, su la scorta del Mergentheim (1908), e di particolari indagini nell'Archivio di Propaganda, la riforma compiuta sotto Urbano VIII nel 1633-1637. Dal punto di vista dottrinale queste larghissime concessioni sono degne di nota e di studio, e molta luce ne risulta anche su la interpretazione del diritto comune: quasi contemporaneamente il Vermeersch nell'opera citata e il Blat nell' appendice del *De Sacramentis* le hanno pubblicate e commentate. Dei loro lavori redige un *brevis commentarius* il P. IGLESIAS (2), *brevis* anche perchè, a differenza dal Vermeersch, sceglie per materia unicamente la formula terza maggiore che è la più ampia, come quella che si suol dare ai Prelati insigniti del carattere vescovile, indicando solo le varianti delle altre quando occorrono. Nelle succinte annotazioni è condensato il più e il meglio della dottrina dei precedenti scrittori, ma con maggior chiarezza vien distinto quel che nei singoli punti si può

(1) Chan. LAURENT, *Directoire pratique pour le Clergé* d'aprés le nouveau Code canonique et les décisions récentes des Congr. Rom., 4 éd. mise à jour jusqu'au 1 nov. 1922. Paris Téqui, 1923. In-8° picc. XVI-282. Fr. 5.

(1) Arthurus VERMEERSCH S. J. *De formulis facultatum S. C. de Prop. Fide*, in-8°, 116, Brugis, Beyaert 1922, Fr. 4,50.

(2) P. Antonius IGLESIAS O. F. M. *Brevis commentarius in facultates quas S. C. de Prop. Fide dare solet Missionariis*, Taur. Marietti 1924. In-12° di p. 145. L. 5,50.

fare *ex jure*, e quel che *ex facultate*, e sono proposte brevemente le condizioni della prassi, per dedurle in uso. Pertanto l'opuscolo riesce egregiamente allo scopo di aiutare i missionari nel disimpegno del *bonum certamen* loro affidato.

Anche al diritto dei religiosi è toccata una buona illustrazione. Su uno dei migliori lavori scritti su la materia, l'*Ordensrecht* del P. SCHAEFER (1) non ci intratteniamo qui, unicamente perchè non troppo accessibile alla maggior parte dei nostri lettori; ma molto meriterebbe di esser raccomandato a chi vuole solide trattazioni, appoggiate a vasta conoscenza della letteratura relativa, piuttosto che contentarsi di parafrasi del Codice, che danno anche meno del testo parafrasato. L'opera fondamentale del P. CHOUPIN, *su la natura e gli obblighi dello stato religioso* (2), ha attinenza col Codice solo in quanto riguarda la definizione dello stato religioso in genere, ma ci sembra appartenere, anche per tendenza, (p. es. nella preponderanza che dà al fine, la perfezione, sui mezzi, i voti) più alla morale e ascetica, che non al diritto; ove entra a parlare di obblighi ed effetti giuridici, p. es. circa l'amministrazione, la dimissione, la parte penale, non fa che trascrivere i canoni. Ma nel suo genere e nel suo campo l'A. eccelle per solidità e profondità di dottrina, e fornisce materia di opportunissima lettura e considerazione ad ogni classe di religiosi. Un punto largamente da lui trattato, circa la natura e l'estensione del voto di obbedienza, è stato ripreso e approfondito, con differenti conclusioni dal sullodato P. RAUS (3). Anche tale controversia è in realtà fuori del Codice, che, come già le *Normae*, si è astenuto di risolverla in un senso più che nell'altro, esclusa soltanto l'opinione che richiedeva la giurisdizione spirituale per imporre precetti obbligatori *vi voti* (cfr. can. 501, § 1). Ma la sua trattazione ha grandissima importanza per le conseguenze pratiche che ne derivano, sì nella morale che nel diritto; basta accennare a questa: se il Superiore, possa comandare *sub levi* quanto al voto, in materia *aliunde* grave. Non abbiamo finora incontrata una trattazione sì ampia e profonda, sì logica e scientifica come questa, che sviscera intimamente in una prima parte la virtù, in una seconda il voto dell'obbedienza, per dedurne infine la mutua relazione, in cui sta tutto il nucleo della difficoltà. Egli si schiera per l'opinione che al dubbio pratico suaccennato dà risposta affermativa in quanto, a indurre obbligazione grave *vi voti*, crede necessaria anche la forma esteriore del comando che manifesti esplicitamente, secondo l'uso e le costituzioni, questa volontà del Superiore (p. 245 ss.). Al pregio di una trattazione veramente esemplare, si unisce, pel canonista, l'interesse che desta direttamente lo studio dell'obbedienza canonica in genere, che ha applicazione anche pel clero secolare (p. 28 ss.) e quello su la triplice potestà, dominativa, di giurisdizione, e *ex voto*, dalle quali ora si vuol distinguere come quarta e a se, la potestà sociale, che nella subietta specie, trattandosi di professi, non ci sembra differire dalla dominativa.

Non occorre recensire separatamente l'opera del P. MOTHON (1) poichè non è che una riproduzione della parte del primo volume delle *Institutions canoniques* che riguarda i religiosi, cioè da p. 377 in poi: ne differisce solo per l'aggiunta dei sommari e per qualche trasposizione di materia (altro indizio della mancanza di metodo, pel quale non dovrebbe essere indifferente l'ordine della trattazione, e l'adattamento a così diversi lettori: la scuola e le curie episcopali da una parte e *les religieux laïques et les religieuses des*

(1) Timotheus SCHÄFER, O. M. Cap. *Das Ordensrecht* nach dem Codex i. c. – Münster i. W. Aschendorff, 1923, p. XVI–406, G. M. 5,25.

(2) Lucien CHOUPIN S. J., *Nature et obligations de l'état religieux.* Discipline actuelle, Paris, Beauchesne, 1923 in-16° X–581. Fr. 14.

(3) *De sacrae obedientiae virtute et voto secundum doctrinam D. Thomae et et S. Alphonsi, iuxta Normas, et Codicem J. C.* Tractatus canonico-moralis auctore P. I. RAUS C. SS. R.-Lyon, Vitte 1913, 8°, XX–305. Fr. 12.

(1) Fr. Joseph Pie MOTHON, O. P. *Traité de l'état religieux* considéré au point de vue de la theologia morale et du droit canonique etc. Parigi, Desclée De Brouwer 1923, in-8° di pag. 804. Fr. 15.

instituts modernes dall'altra). Le poche cose che offre in più, al libro XV, *des officiers de la maison* e al XIX ss. *des œuvres* non bastano certo a conferirgli un pregio indipendente. Neanche l'egregia traduzione francese del diritto delle religiose del FANFANI (1), aggiunge cosa per noi di rilievo su l'originale italiano, già recensito, essendo ben poche le decisioni pubblicate nell'intervallo che potessero modificarne qualche punto: ma l'istruzione sul secondo anno di noviziato poteva ben ricordarsi. – I rimanenti libri che abbiamo sott'occhio sono stati occasionati dalla pubblicazione delle recenti Norme per gli istituti di voti semplici: due maggiori, sono riadattamenti di opere che hanno avuto meritata fama: la *Guide canonique* del Battandier, e il *Directoire canonique* del P. Bastien; crediamo però che conserverà il suo posto più la seconda che la prima. Questa, infatti (2), essendo stata pubblicata dopo la morte dell'A., che non potè adattarla interamente al Codice nè vide la promulgazione delle nuove *Normae*, rimane ancora arretrata; al contrario il rifacimento del P. BASTIEN (3) è completo sotto ogni riguardo, e ha il grandissimo vantaggio che l'A. partecipò intimamente alla compilazione dei nuovi testi legali; inoltre si mostra pienamente edotto delle controversie già pubblicamente dibattute, e di altre discusse dalla Commissione per l'interpretazione di cui è membro, sebbene non se ne sia promulgata la decisione. Non poteva dunque aversi un autore meglio informato. P. es. è di grande valore quanto egli scrive a p. 228 n. 1, circa la *validità* della confessione fatta nel caso del c. 522 *extra locum legitime designatum etc.* « Senza negare la probabilità della sen- « tenza contraria, noi crediamo quella « che nega la validità come più conforme « alle regole del diritto, *can. 39*, e - ci « sia lecito aggiungere - *e alla intenzione* « *del legislatore* ». E perchè non sorga ambiguità sul soggetto di questa intenzione, in nota dichiara: « Crediamo di sa- « pere da fonte bastevolmente autorizzata, « che *la Commissione cardinalizia* di in- « terpretazione ha inteso l'espressione « **dummodo** *nel senso di condizione risolu-* « *toria* ». Se così è il nostro *Monitore* ha intuito il vero fin da principio. – Basti questo esempio per dimostrare quanto possa giovare tale egregia opera non solo pel suo scopo pratico, ma ancora per lo studio della parte del Codice riguardante i religiosi, che vi è quasi tutta ben esposta e anche meglio commentata. Dobbiamo anzi confessare che tanto il *Directoire* del P. Bastien quanto il *Diritto* del Fanfani, nella loro severa forma giuridica non riescono di facile comprensione per tutte le religiose stesse, cui sembrano destinate. Il libretto del can. THÉVENOT (1), che appare a tutta prima parafrasato sul Codice potrebbe invece, per la sua facilità e scorrevolezza esser posto in mano anche a una novizia: ha però bisogno di non poche correzioni: p. es. a p. 54: « Une reli- « gieuse *qui se trouve au dehors*, peut « pour la paix de sa conscience etc. » (can. 522; l'errore sembra però influito dalla lettura del Mothon, che lo inculca con gran decisione ben 6 volte in poche righe della p. 576 delle *Inst. can.*).

Su la materia sacramentale e segnatamente sul matrimonio continua a fiorire molta letteratura: segnaliamo brevemente il quarto fascicolo che Mons. LEITNER (2) dedica alla esposizione del Codice, di cui già esaminammo i precedenti. Come è in uso in Germania, l'ordine testuale viene alquanto immutato: a esordio della trattazione dei Sacramenti si parla della potestà ordinaria o delegata, mentre tutta

(1) P. L. FANFANI, *Le « Droit des religieuses »* selon le Code de dr. can.; trad. par le R. P. Louis Misserey O. P., Torino, Marietti, 1924, in-8° p. 312, Fr. 14.

(2) Albert BATTANDIER, *Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à vœux simples*. VI ed. Paris, Lecoffre, 1923, in-8° di pag. XL-492. L. 15.

(3) D. Pierre BASTIEN O. S. B., *Directoire canonique à l'usage des Congrégations à vœux simples*. III ed. entièrement revue d'après le Code, Bruges, Beyaert, 1923, 8° p. 416. Fr.

(1) Chan. THÉVENOT, *Le Nouveau Droit Canonique: les Nouvelles Normes*, Paris, Téqui, 1922, 16° p. 192. Fr. 3,50.

(2) Martin LEITNER, *Handbuch des kath. Kirchenrechts auf Grund des neuen Kodex*. IV Lieferung: Die Sakramente. Regensburg; Pustet, 1924 in-8° di p. 367. GM. 4,25.

la materia dell'ordinazione è rinviata al secondo libro. Metà del volume ricade sul diritto matrimoniale, e anche qui quanto concerne le dispense non viene subito dopo l'esposizione degli impedimenti, ma viene trattato tra i preliminari del matrimonio (prova dello stato libero). Anche da questi spostamenti risulta il criterio pratico e ontologico sotto cui la materia è trattata a preferenza del criterio legale: a tal uopo le dichiarazioni della S. Sede sono tutte minutamente raccolte e elaborate nel testo, compresa l'istruzione sul processo *super rato;* segnatamente ben condotta la difficile parte che riguarda la convalidazione del matrimonio. In tutto si scorge una mano dotta quanto sperimentata, versata nel diritto e nello studio quanto nella pratica di curia, (è infatti il Leitner, difensore del vincolo nella Curia di Passau, oltre che professore di diritto canonico, e fa onore in Germania alla formazione canonica ricevuta con noi in Roma): anche la forma è facile e limpida. Su l'Eucaristia, più che la effimera e leggera letteratura cui dà luogo la controversia su l'età della prima comunione, e che non finirà se non quando si smetteranno gli eccessi evidenti dall'una e dall'altra parte (chi vuole 4 e chi 10 dove il Codice dice 7); crediamo utile accennare la conferenza del competentissimo P. De Meester (1) su la *concelebrazione* nel rito orientale, che può molto giovare all'intelligenza del c. 803. Esposte le varie specie della *concelebratio* viene a quella di cui parla il Codice e ne tesse la storia anche nella Chiesa latina (pag. 13 s.) per fermarsi poi all'uso attuale bizantino, illustrando le difficoltà teologiche che può suscitare (p. 21 s.) e il significato che la nobilita. Il breve ma sostanzioso studio si distingue anche per la bella forma in cui è presentato.

Nel diritto matrimoniale incontriamo anzitutto il terzo volume del *De sacramentis* del P. Cappello, (2) tutto dedicato a questa materia. Abbiamo già a proposito del primo volume indicato il metodo e l'intento dell'Autore, che è di trattare la sua materia non solo dal punto di vista rigidamente giuridico e canonistico, ma anche da quello morale-teologico attenendosi però in tutto alla parte esegetica, – senza ricostruire il progresso storico dei singoli istituti - in guisa da spiegare razionalmente e positivamente l'attuale diritto in maniera scientifica, e non con eccessivo empirismo. Insisteremo quindi molto meno pel presente volume su la troppa brevità della considerazione storica (che però non manca circa i punti principali: cfr. p. es. a p. 105 circa la forma degli sponsali), anche perchè l'A. stesso nella prefazione ci promette un separato trattato di *Historia iuris matrimonialis,* che attendiamo con desiderio grande. Poichè se veramente in questa futura esposizione storica l'A. eccellerà quanto eccelle nel volume presente per la esposizione sistematica del diritto matrimoniale, avremo nell'opera sua forse il trattato più perfetto, dopo quello celebre del Gasparri su tale materia; nè sarebbe forse eccessivo riscontrare nella chiarezza sistematica, nel lucido ordine con cui sono assimilate, senza far sentire il peso della digressione, le copiose documentazioni della giurisprudenza, pregi pedagogici che rendono anche meglio appropriata, per la scuola, l'opera del Cappello. Ci permettiamo in questo riguardo soltanto di sottoporre al giudizio del ch. Autore la questione se non sia più conforme all'ordine logico e scientifico riserbare tutto quello che riguarda la procedura nel contrarre il matrimonio, dopo esposti gli elementi che riguardano la capacità subiettiva a contrarlo: in tal caso buona parte del c. III « de iis quae matrimonii celebrationi praemitti solent » dovrebbe e posporsi non anteporsi all'esposizione degli impedimenti. Troppe cose sarebbero da segnalare, per dare almeno una lontana idea del merito del libro, e non ce lo permetterebbero i limiti imposti a questa rassegna: ci ha fatto particolarmente buona impressione il modo

(1) Placidus De Meester O. S. B., *De concelebratione in Ecclesia Orientali, praesertim secundum ritum byzantinum:* Sermo in Pont. Instituto Orientali habitus. Romae, 1923 presso l'A. (Palazzo s. Callisto, Trastevere).

(2) F. M. Cappello S. J., *Tractatus canonico-moralis de Sacramentis* iuxta Codicem I. C.: III. *De matrimonio,* Torino Marietti 1923, 8° XII-946, L. 36.

con cui è trattata (p. 231) l'ardua questione *de speciali malitia fornicationis admissae inter personas impedimento obnoxias;* non ci sorprende, e anzi ci avrebbe sorpreso il contrario, che il P. Cappello, nel suo sì profondo criterio, stia dalla nostra parte, nel negare al confessore la facoltà di dispensare da impedimenti per sè pubblici, anche nel caso in cui *per accidens* restino occulti: ormai la miglior riprova della giustezza di questa asserzione, sì naturale e ovvia nel senso delle cose, l'hanno data coloro stessi che la contraddicono, escogitando la scappatoia che il confessore debba esigere dal penitente – *et quidem* sotto pena di negar l'assoluzione – la facoltà di comunicare la dispensa *sub secreto* all'Ordinario e alla Penitenzieria: questa superstite necessità infatti nega senz'altro la pratica utilità della pretesa dispensa data in confessione; ognuno vede quanto più semplice sia la prassi che il Cappello sostiene con noi: « si « confessarius publicum matrimonii impe- « dimentum noverit in confessione, poeni- « tentem ad parochum remittat, vel, si « casus ferat, ipse de licentia poenitentis « extra confessionem agat ut in foro ex- « terno dispensatio dari possit ». Non ci sorprende, ripetiamo, il consenso del P. Cappello alla nostra tesi, ci è però doveroso ringraziarlo pubblicamente dell'onorifica menzione che ne fa (p. 264 n. 5). Etiam salebrosa quaestio de impotentia mulieris excisae concinne sed egregie pertractatur a cl.mo Autore, qui, omnibus expositis et perpensis, adhaeret sententiae hodie etiam in foro communiori, matrimonium in casu non esse impediendum, multoque minus ex hac causa solvendum; et merito quidem: mulier enim in casu caret organo ad *elaborandum* efficaciter semen rite receptum, non autem ad *suscipiendum* ipsum semen, quo suscepto, consummatio matritrimonii constat et uterque coniux *una caro* effecti sunt; ex eodem principio, ni fallor, solvi poterat alia quaestio de impotentia viri cuius semen spermatozoidis caret; id est sese non praestat efficaci *elaborationi*, licet, iuridice saltem, verum semen habeatur: quod negligens in hac quaestione – sit cum omnimoda reverentia dictum – cl. Auctor secum pugnare videatur aut saltem non absoluta loqui, dum p. 392 scribit: « Vir *sterilis* est,... cuius « testiculi cum uretra communicare ne- « queunt » qui p. 390 scripserat: « Ut poni « possit copula requiritur in viro... 2° unus « saltem testiculus ad verum semen effor- « mandum ». Si, enim, testiculus cum urethra communicare nequit, nonne perinde est ac si non habeatur? (sed cfr. p. 416 s.). Anche giustissime soluzioni dà l'A. nelle controversie circa il ratto di seduzione contro lo stesso Gasparri (p. 498) e sull'adulterio con promessa di matrimonio civile, ove forse giovava addurre la *ratio legis*, cioè l'assenza del « periculum *cāptandae mortis coniugis* » e rilevare come la possibilità di contrarre solo civilmente abbia diminuita la frequenza di questo impedimento nei paesi ove vige il divorzio. Se ci è lecito esprimere qualche voto, è quello di tener maggior conto della giurisprudenza rotale, che in questa parte non dovrebbe aver minore autorità delle risoluzioni date dalla S. C. del Concilio appunto *quando Rota silebat*: inoltre vorremmo che in fine dell'opera la corsa fosse un po' rallentata specialmente su la materia sì difficile e pratica della sanazione e quello del processo matrimoniale in radice: è un onesto desiderio, che in fine torna in lode dell'opera e dell' Autore, dal quale si vorrebbe sempre uguale e e copiosa guida nelle singole parti. Non ci resta quindi che additare tale eccellente guida non solo alle scuole, ma anche a chi deve costantemente applicare la dottrina matrimoniale, segnatamente agli ufficiali di Curia, difensori del vincolo etc.

Per i parroci e altri uffici che richiedono minor copia di studio delle minute controversie, ci piace additare il trattato del P. Farrugia (1) che, almeno quanto alla mole, può considerarsi come un buon compendio del precedente, del quale tiene molto efficacemente conto nel risolvere la più gran parte delle questioni, (cfr. p. es. p. 174; non in quello della impotenza: p. 280) Per l'ordine segue più strettamente il Codice, meno che nel trattare del consenso

(1) P. Nicolaus Farrugia O. G. S. A., *De matrimonio et causis matrimonialibus*. Tractatus canonico-moralis iuxta Codicem J. C. Torino, Marietti, 1924. In-8 min., p. VIII-564.

matrimoniale e dei difetti che può incorrere, il che fa subito dopo le nozioni generali, anche prima degli sponsali, nella quale trasposizione ci sembra meno felice. Quanto al metodo e alla sostanza dell'esposizione, ha, a nostro parere, ben meritato l'alto elogio che ne fa, accettandone la dedica, l'E.mo Card. Lega, Prefetto della S. C. dei Sacramenti. « Vi si trova saldamente e sobriamente spiegata la dottrina matrimoniale, con bell'ordine e con buon sussidio dei documenti, non solo quelli che autenticamente interpretano il Codice, ma anche quelli che contengono le norme che disciplinano tale materia: vi s'aggiunge il pregio dello stile così adatto e accessibile ai parroci... che utilmente se ne serviranno nelle istruzioni ai loro fedeli ». Nella parte processuale però molte cose vi sono da correggere: p. es. a p. 532, ove dice che per ottenere la nuova trattazione di cause quando vi sono due sentenze conformi, bisogna rivolgersi al S. P. per ottenere una la Commissione particolare, o ricorrere alla Segnatura Apostolica: ciò infatti procede solo quando la *Rota* ha dato due sentenze conformi, e, con una incidentale dichiara non sussistere la *res nova* di cui al c. 1903; negli altri casi basta dedurre appunto la *res nova.*

Quasi la stessa proporzione estrinseca, fra loro, serbano i due eccellenti trattati tedeschi del Linneborn e dello Schaefer. Il Linneborn (1) ha voluto scrivere un ampio testo di scuola. Si è attenuto strettamente al Codice, anche nelle particolarità, quanto al sistema legale, che illustra e giustifica in maniera egregia; dove per la esegesi dei canoni si avevano testi di legge, o altre fonti autentiche, le ha addotte quasi letteralmente, scegliendole e disponendole in modo che ne facciano esse stesse il commento: ha però con precisa chiarezza indicato ove le norme del Codice si discostano dalle fonti, distinguendo quelle che hanno un valore soltanto storico e quelle che lo conservano anche nell'ermeneutica; le introduzioni storiche sono sufficienti e ben condotte.

(1) *Grundriss des Eherechts* nach dem C. J. C. von Dr. Johannes Linneborn, 3ª ed., Paderborn, Schöningh, 1922, p. XVI-452 in 8° gr.

Ove poi i testi per la esegesi autentica mancavano e ove si apriva libera controversia, non si è servito soltanto dell'argomento di autorità, ma ha usato con largo e sano discernimento la critica delle opinioni, esposte succintamente, ma sempre lealmente; così nell'addurre la letteratura relativa ha saputo ben evitare ogni farragine e distinguere il grano dal loglio. In tal maniera ha potuto darci un trattato veramente metodico e scientifico, nel quale confessiamo di aver molto appreso anche noi e non soltanto quanto al diritto particolare ecclesiastico della Germania, pel quale adduce ottime disposizioni sinodali. Anche il Linneborn nella nota controversia su la dispensa nei casi occulti per parte del confessore, sta con la Direzione del *Monitore,* di cui compendia benissimo gli argomenti. Sono però preziose due altre osservazioni, l'una sul testo, che cioè « la facoltà del confessore qui non è « solo limitata al foro interno, ma anche in « actu sacramentalis confessionis *tantum.* « Se non vi fosse tale ulteriore limitazione « capiremmo che egli potrebbe avvalersi « del can. 202 § 2 per dispensare almeno « nel foro interno *extra-sacramentale;* ma « data tale limitazione non può più il con- « fessore dispensare da impedimenti di « lor natura pubblici, anche se in fatto « occulti, neppure nel foro *extra-sacra-* « *mentale,* e la dispensa dovrà esser data « solo da chi può darla in *foro externo* »; l'altra preziosa informazione che vi abbiamo appreso, è (p. 117 n. 6) che « la « S. Sede, in un caso simile (esposto « concretamente dallo *Schlesischer Pasto-* « *ralblatt,* 1921 p. 58) *ha sanato* il matri- « monio contratto con impedimento così « dispensato ». Specialmente ben condotta ed ampia, come lo comportava l'ambiente in cui il Linneborn scrive, è la trattazione dei matrimoni misti (p. 160-176). Troviamo invece troppo affrettata la conclusione che trae dal can. 199 per la subdelegazione nel caso del can. 1096 § 1: abbiamo già osservato che vale ancora l'antica obbiezione non trattarsi qui di giurisdizione ma di nudo ministero, cui non può applicarsi il can. 199; d'altra parte troppo poco è quello che l'A. scrive su la subdelegazione; e anche insufficienti le pagine su la sanazione in radice (p. 401 s.). Qui pure

cursus in fine velocior! Il P. SCHAEFER (1) aveva già pubblicato un buon trattato matrimoniale poco prima del Codice; promulgato questo, lo ha rifuso e aggiornato e la sua opera ha già avuto altre sette edizioni giungendo all'attuale 8ª e 9ª. Anche dal punto di vista scientifico questa buona accoglienza è assai meritata, trattandosi di un manuale condotto con buon sistema e con vero criterio giuridico. La parte storica è però manchevole; molte citazioni vanno corrette, e la bibliografia spesso citata solo a far numero, va molto sfrondata. Così attribuisce al *Monitore* (p. 111) l'opinione di quel « paio di autori « che estendono la facoltà del confessore « di dispensare anche agli impedimenti « pubblici di natura e di fatto » citando semplicemente *M. E.*, 1920, p. 59 ss. e la combatte facendo suoi gli argomenti del P. Cappello! È evidente che qui cita senza controllare, perchè consultando la Rivista avrebbe trovato che l'opinione propria della Direzione del *M. E.* non era davvero differente da quella ch'ei difende: così altrove (p. 130, n. 33), nel citarci, sbaglia il volume (XVIII invece di XXX). Ma se si prescinde da tali difetti tecnici – i quali hanno però il loro peso nell'impedire che il volume possa arrecare la maggiore utilità possibile –, non possiamo che lodare la erudizione, la chiarezza, la solidità e l'obbiettività della esposizione di questa parte sì importante del diritto: l'obbiettività è spesso tale che nelle controversie l'A. si limita talvolta a esporre le sentenze delle due parti, lasciando libera la elezione al discernimento di chi legge.

Il sac. G. ROSSI (2) che abbiamo lodato poc'anzi, ha fornito per utilità dei parroci un nuovo trattatello *de matrimonii celebratione*, cioè di quel che deve osservarsi dal parroco prima del matrimonio, nel matrimonio stesso e dopo il matrimonio. In genere tutto è bene ordinato e ben trattato, con perspicuo intuito della prassi da seguire: quanto all'ordine notiamo solo che non abbiamo compreso perchè del matrimonio per procura si parli in uno scholion finale, anche dopo l'appendice che riguarda il matrimonio civile, e non al suo posto naturale, nel titolo terzo. Ci piace la bella franchezza dell'A. nello scegliere la sua opinione nei punti controversi che accenna e mette in rilievo a sufficienza: qualche volta però fa impressione di troppa coacrità, nè mostra chiara una adeguata *ratio decidendi.* Ciò però, come neppure qualche negligenza di lingua, non diminuisce affatto l'utilità del lavoro, che può ben dirsi un ottimo dono fatto ai parroci.

Veniamo ora a qualche questione particolare. Importantissima è quella che tratta il P. ARENDT (1) circa l'estensione privilegio Paolino al coniuge infedele battezzato poi nell'eresia e quindi venuto al cattolicismo. Egli la risolve favorevolmente, dopo una minuta analisi dei testi di Padri e di decretalisti, la quale indagine storica dimostra ancor meglio l'importanza anche solo dottrinale della questione. Insieme arreca grande luce circa l'altra controversia, connessa nella pratica, della necessità *ad validitatem* o meno delle interpellazioni, ch'egli nega, interpretando pure assai abilmente il c. 1121 in correlazione al c. 1125. Meno felice ci sembra il medesimo Autore (2) nel tentare una nuova soluzione, quasi via di mezzo, nella dibattuta questione della impotenza della donna excisa. Egli vorrebbe derivare la nullità del matrimonio che questa contraesse, non dall'impedimento di impotenza, ma dalla incapacità di tale donna a contrarre, ossia a dare un consenso matrimoniale, fondandosi su le parole di s. Tommaso: « Intentio prolis... sine (qua) e- « tiam matrimonium esse non potest, quia... « ex ipsa pactione causatur... et sic constat « quod proles est essentialissimum in ma- « trimonio » (Suppl. q. 49, a. 3). Tale *in-*

(1) Das Eherecht nach dem C. J. C., von P. Timotheus SCHAEFER, O. M. Cap., 9 verb. u. verm. Aufl.; Münster i. W., 1924. In-8°, XVI-330, G. M., 4,50.

(2) Sac. J. ROSSI, *De matrimonii celebratione iuxta Codicem Juris canonici*, Romae, Pustet, 1924. In-8° di p. 186.

(1) G. ARENDT S. J. *La tradizione cattolica in favore del privilegio Paolino pel coniuge infedele battezzato in setta acattolica.* Roma, Univ. Gregoriana, 1923.

(2) *Circa controversam validitatem matrimonii feminae excisae*, diatriba pro sanctitate pacti coniugalis, auctore G. ARENDT, Romae, Pustet 1923, in-8°, XII-104 L. 5.

tentio prolis - così in sostanza argomenta l'Autore - come *causa et finis operis* del contratto, viene assolutamente esclusa nella donna di cui si tratta, essendo in essa palesemente resa impossibile, e togliendosi manifestamente quella possibilità anche menomamente presunta, che si richiede come *minimum* pel contratto matrimoniale. Sembra però potersi opporre a questa nuova teoria la incongruenza che deriva dal doversi riconoscere o negare l'impedimento a secondo che esso apparisce manifesto o no: e poi proverebbe forse essa troppo, cioè la invalidità del matrimonio p. es. di ottuagenarii, contro il senso comune della Chiesa. « Senes habent impotentiam generandi, *ut mani-* « *feste constat* » (Sanchez, l. VII, d. 92, numero 26). L'egregio dott. C. Viglino ritorna a difendere la teoria che restringe l'impotenza alla sola *incapacitatis coeundi*, in un vivace opuscolo, dal titolo anche più vivace: « Un curioso equivoco sull'impotenza al matrimonio in diritto canonico (1) »: l'equivoco, se ben vediamo, consisterebbe nel fatto che i canonisti i quali difendono la contraria teoria, si sarebbero appoggiati al testo del cap. 1 (anche c. 7) del tit. XV lib. IV, decret. ove si induce la sposa reclamare: « Volo *esse mater*, volo *filios procreare* et ideo maritum accepi; sed vir quem accepi... non potest illa facere propter quae illum accepi » prendendolo in senso troppo letterale, senza notare che « tale linguaggio, specialmente nella donna, può esser suggerito dal pudore, che rifugge dal nominare direttamente la copula » (p. 7); e così hanno - i canonisti - messa innanzi la frase equivoca, che la copula deve essere *per se apta* alla generazione. Certo non mancano nell'opuscolo buone osservazioni, ma vi è troppa superficialità, e specialmente la forma espositiva e polemica è nettamente riprensibile in argomento sì grave, in cui nessuno dei contendenti è accusabile di combattere la santità del matrimonio.

Più alla parte pastorale che alla canonistica appartiene l'opuscolo dettato dai rev. Kelly e Geniesse (2) circa i matrimonii misti: ne descrive cioè la malizia e i danni, ne ricerca le cause, ed esamina le industrie principali per allontanarne la possibilità; naturalmente l'antidoto più efficace è quello di procurare la salda conversione al cattolicismo della parte acattolica, prima del matrimonio: e a questo proposito viene a parlare delle vie pratiche per ottenere tale conversione, specialmente dell'apostolato femminile. È un opuscolo aureo, che, sebbene non tocchi direttamente la materia di queste nostre note, va però assai raccomandato: e purtroppo gli sforzi che l'eresia cerca di fare anche fra noi, ne accresce l'opportunità: per le nostre parti, almeno, non troviamo certo esagerata la severità che gli AA. vogliono si eserciti anche in confessionale per distogliere gli sposi da progettati matrimoni misti.

De locis et temporibus sacris (1) ci dà un conciso ma succoso trattato il P. Matteo da Coronata. Si vede bene, nella chiara e minuta divisione della materia e nella esposizione, facile e copiosa, che il libro è nato dalla scuola; l'Autore vi rivela eccellenti doti pedagogiche, le quali completano bellamente la larga base di informazione, non solo nel campo canonico, ma anche nel liturgico, su cui ha costruito le sue lezioni. Per gli alunni egli fornisce una ottima guida, e anche l'insegnante vi vedrà ben volentieri una traccia da seguire, ben proporzionata e che si presta bene a ogni più ampio sviluppo, segnatamente nella parte storica, che non è del tutto trascurata, ma è bene che venga ampliata nelle prossime edizioni. Dell'importanza pratica della trattazione non è da parlare, poichè l'uso quotidiano la conclama; si vegga segnatamente come è ben condotto il titolo del diritto funerario, p. 128 ss.

Nella materia procedurale non abbiamo per ora a segnalare che la ristampa adattata al Codice del noto *Codex pro Postu-*

(1) Roma, « Diritto Ecclesiastico », P. Cola Rienzo 69. In-8°, p. 28.

(2) M. V. Kelly C. S. B. et J. B. Geniesse, *Efficax antidotum ad matrimonia mixta praecavenda*, Roma, Pustet, 1923. In-8°, p. 80.

(1) P. Matthaeus a Coronata. *De locis et temporibus sacris* (Codicis iur. can. l. III, p. II). Torino Marietti, 1922, 8° 340, L. 14.

latoribus (1), succinto manuale che raccoglie le norme fondamentali della celebre opera di Benedetto XIV, come sono in uso nella prassi; la ristampa è in realtà una profonda rifusione sia nell'ordine, che riguardo ai punti definiti dal nuovo diritto. È indispensabile per chi deve occuparsi dei processi di beatificazione e canonizzazione.

Chiudiamo questa rassegna – e non potremmo meglio – con la presentazione del succinto trattatello scritto da mons. Latini (2) sul diritto criminale generale, e del quale il *Monitore* auspicò già la pubblicazione. Nell'elegante stile giuridico di cui fu maestro e modello il d'Annibale l'A. investiga scientificamente e razionalmente quanto si riferisce al delitto in genere e alla pena in genere: non cita mai il Codice, forse per ragione di... priorità, e perchè tratta i fondamenti di ogni diritto penale, non solo dell'ecclesiastico; ma in realtà non sapremmo indicare miglior commento dei primi 4 titoli del V libro dei quali esso contiene e espone mirabilmente lo spirito, secondo i principî della scuola classica cristiana. Per prender saggio del bel lavoro indichiamo subito al lettore le p. 132 ss. sul delitto attentato e frustrato: si vedrà facilmente che non poteva desiderarsi più acuta e precisa sottigliezza di indagine, in un punto difficile e spesso non compreso.

(1) *Codex pro postulatoribus Causarum Beatificationis et Canonizationis*, Ed. III. Assisi, S. M. degli Angeli (Roma, via Merulana 124), 1923.

(2) J. LATINI, *Juris criminalis philosophici summa lineamenta, ad usum scholarum*. Torino, 1924, p. 212, L. 9.

QUESTIONI

Circa l'ingresso di chierici in religione.

Siamo stati sommamente meravigliati di leggere in un Periodico diretto da un egregio canonista pel quale più volte abbiamo professato tutta la nostra stima e ammirazione, una lunga critica della nostra risposta a pag. 311 s. così riassunta nel detto Periodico: « Interrogata quo pacto statutis dioecesanis « caveri posset ut sacerdotes qui gratis in Seminario instituti sunt dioecesi « saltem per septem annos inservirent excluso etiam ingressu in religionem, « inclita Romana ephemeris *M. E.* nuper, mense octobri 1924 p. 311, huius- « nodi statutum superfluum esse censuit, cum sacerdotes de quibus agitur « titulo servitii dioecesis ordinati essent, iureiurando interposito se devovendi « servitio dioecesis, sub Ordinarii loci pro tempore auctoritate (c. 981). Inde « enim cum iuramentum istud nec condicione nec tempore circumscribatur, « sacerdotes in perpetuum ingressu in Religionem prohiberi, nisi Ordinarius « eorum iuramentum relaxasset. *Porro canone 542 eorum ingressum* PRONUN- « TIARI *invalidum per verba* « 1° *Invalide ad noviciatum admittuntur... cle-* « *rici qui* EX INSTITUTO S. SEDIS *iureiurando tenentur operam suam navare in* « *bonum suae dioecesis vel missionum, pro tempore quo iurisiurandi obligatio* « *perdurat*». Segue una lunga dimostrazione di 6 pagine per farci capire (proprio a noi!) che EX INSTITUTO S. SEDIS non vuol dire *ex iure communi*.

È troppo manifesto, anche per la forma indiretta, che il Censore dà come fatta da noi la citazione di quelle disposizioni e parole del Codice, che riguardano la INVALIDITÀ dell'ingresso in religione, come se noi avessimo concluso

per tale invalidità. Ma sfidiamo lui e qualsiasi lettore di mostrarci nelle brevi righe da noi dedicate al caso di tal giuramento (p. 312 lin. 1–10) la minima menzione del c. 542, 1°, o di qualsiasi accenno alla *invalidità* della ammissione. Abbiamo parlato unicamente di *illiceità:* « al Sacerdote di cui si tratta non sarà mai LECITO, entrare in Religione », e tale illiceità abbiamo unicamente desunta e misurata dal c. 981, senza citare mai il can. 542, 1°. Sapevamo troppo bene che un *veto* diocesano quanto all'ingresso in uno *status personarum*, nel sistema del Codice, non può mai avere il valore di invalidare l'ingresso (cfr. c. 1039 §. 2). La citazione del c. 542, *n. 2°* [chi non ha corretto da sè lo svarione tipografico: 70?] l'abbiamo fatta unicamente per dimostrare l'*illiceità*, in date circostanze, anche *senza* il giuramento del c. 981, (p. 312, dalla lin. 11 in poi). Dovremmo dunque concludere che la buona fede del Censore è stata sorpresa da qualche informatore non veritiero, e che egli abbia scritta in fretta la sua censura su tale informazione senza leggerci; ma il vedere dal Censore tolta di peso dal nostro articolo la conclusione espressa in fondo al medesimo, circa il necessario intervento della S. Sede (con la differenza che noi più chiaramente, dicevamo necessario anche per un veto di *illiceità:* « qualora eccedesse i limiti dei c. 981 e 542, 2° », mentre il Censore pare restringere tale necessità al veto invalidante), ci convince che il Censore ci ha letto. E allora non ci resta che ritorcere la citazione del *quandoque bonus*, poichè solo così possiamo spiegarci l'abbaglio che ha preso leggendoci, e che, a nostro riguardo, lo ha fatto andare sì lungi fuori di strada, direbbe Dante (*Inf.*, II, 47)

come falso veder, bestia quand'ombra.

QUESITI MINORI

43. - Nelle esequie, il parroco può permettere che si elimini la bara, lasciando portare a spalla, da amici o parenti, la cassa funebre?

R. Non ci sembra vi sia difficoltà: la parola *feretrum*, del Rituale, può bene intendersi della cassa portata a spalla.

44. - È permesso ascoltare le confessioni sacramentali oltre l'Ave Maria?

R. Per ascoltare le confessioni sacramentali *delle donne* il tempo *normale* è dall'aurora al crepuscolo serotino (S. C. dei VV. e RR., 21 giugno 1620 i S. C. de Prop. Fid. 12 genn. 1869). Sono perciò ammissibili eccezioni in casi di necessità. Quanto agli uomini non troviamo prescritte limitazioni di tempo.

45. Talora avviene di dover celebrare le Messe solenni di festa, mentre la Chiesa è parata a lutto per esequie *praesente cadavere*: da una parte, dunque suono di campane a morto, catafalco in Chiesa: dall'altra Messa cantata coi Ministri, secondo il rito festivo del Mistero o santo celebrato nell'ufficio. Come regolarsi?

R. Quanto al quesito come giace, bisogna convenire che talvolta è materialmente impossibile evitare l'inconveniente: non si può pretendere che la

chiesa cambi paratura in un batter d'occhio! Non resta dunque che evitare al possibile questi incontri, e attenuare al possibile il contrasto. Si ricordi in proposito che le esequie *post Missam de die* sono permesse soltanto se si fanno *omnino independenter ab ea* (S. R. C., n. 3780, etc.).

46. – Negli statuti di questo Capitolo cattedrale, approvati già dall'Ordinario e dalla S. C. del Concilio, leggesi: « Si tralasciano sempre le seconde Messe, eccetto i tre giorni delle Rogazioni e dell'anniversario della traslazione del Vescovo ». Può starsi tuttora ad essi, non ostante il tit. delle *Additiones et Variationes ad Rubricas generales*, che richiedono due Messe nelle vigilie e Ferie di Quaresima?

R. Può starsi agli statuti (can. 60 § 2, e 71 Cod. iur. can.), osservando quanto le Rubriche prescrivono della Messa conventuale che sia unica.

47. – Quando la Messa conventuale *de feria* si celebra dopo le Ore minori, la Messa conventuale *de festo*, deve proprio essere *post Tertiam*, o può dirsi prima delle Ore, anche durante le medesime, se, per indulto pontificio, i canonici si recano in coro una sola volta la mattina?

R. La prima redazione delle Rubriche « ad normam Bullae *Divino afflatu* » al tit. XII aveva: *post propriam Horam canonicam*; ora nelle Rubriche preposte al Messale tipico si legge semplicemente *altera vero... legitu rextra chorum*. Nel dubbio si prosegua come si suole, fino ad autentica dichiarazione.

48. – Coincidendo il 21 settembre la festa di S. Matteo Ap. Ev., con la terza domenica di settembre, può tuttora cantarsi la Messa dell'Addolorata secondo il decreto S. R. C. 28 ottobre 1913, ovvero resta sospeso tal privilegio, per essere S. Matteo, doppio di 2ª classe primario a festa soppressa?

R. Per sè non si può: anche quand'era in vigore il detto decreto (molti dubitano che esso non sia più in vigore) non era in genere permesso, nel caso della coincidenza con S. Matteo, celebrare la festa dei Sette Dolori; *per accidens*, cioè o motivo di gran concorso di popolo, si poteva e si può, *servatis Rubricis*.

49. – Che calendario si deve usare, sia dal parroco regolare e dai suoi cappellani, ufficianti abituali, che dai sacerdoti estranei tanto religiosi che secolari, negli oratori pubblici e semipubblici degl'istituti d'ambo i sessi, non aventi calendario proprio, qualora siano eretti *nel territorio di una parrocchia affidata* dalla S. Sede ad un ordine *strettamente regolare*?

R. Per usare il calendario regolare, *in casu*, occorre che tali oratori – e non solamente la chiesa parrocchiale del territorio – siano affidati ai religiosi, anzi all'Ordine religioso.

50. – Per la erezione di un oratorio pubblico che deve servire per un istituto religioso *nel territorio di una parrocchia regolare* come sopra, oltre il consenso dell'Ordinario (can. 1192 § 1-3) si richiede anche il consenso in iscritto del Superiore Regolare ai sensi del can. 1162 § 1, 2, 3, 4?

R. Prenotato che il can. 1192 C. I. C. parla di oratori semipubblici e non di pubblici; rispondiamo che il can. 1162 si applica anche agli oratori pubblici, i quali, secondo il can. 1191, *eodem iure quo ecclesiae reguntur*. Pertanto il superiore regolare della parrocchia, entro il cui territorio è l'istituto religioso, nulla ha a che vedere, *in casu*, se non nel senso del § 3 del can. 1162, se si tratta veramente di oratorio pubblico.

BREVI RISPOSTE

55. - L'orazione *Sacrosancta* può recitarsi dopo il Mattutino o le Lodi anticipate, omettendola a Compieta che le precede.

56. - Non può mantenersi l'usanza, quando si celebra una Messa cantata, di sospendere ad un certo punto canto e suono per recitare il S. Rosario o altra preghiera, lasciando continuare la celebrazione della S. Messa in forma privata; ovvero, dopo la sunzione o dopo il *Pater noster* far seguire le Litanie Lauretane cantate dal popolo, e recitare il resto della S. Messa in forma privata.

57. - Quando si è in un'ottava, come quella della Assunzione della B. V. M., dovendo, in uno dei giorni dell'ottava medesima, quando è semidoppio, celebrare una S. Messa votiva, si devono omettere il *Gloria* ed il *Credo*, e recitare il prefazio che richiede la Messa. Al contrario se la Messa votiva dovesse dirsi della B. V., nel qual caso tutto si prenderebbe dall'ottava.

58. - Neppure ad un sacerdote, servendo la S. Messa *privata*, di altro semplice sacerdote, è permesso di astergere il calice ed infondervi il vino e l'acqua.

59. - Stando esposto il Divinissimo in Chiesa, e dovendosi portare il S. Viatico ad un moribondo, al ritorno, non si possono recitare le solite preci, fare le dovute esortazioni ed impartire la Benedizione con la s. Pisside. In tal caso, si porterà la sola sacra Particola da darsi all'infermo.

60. - Innanzi al Santissimo solennemente esposto, e durante la celebrazione della Santa Messa letta, si possono cantare in Chiesa dalle giovanette canzoncine in lingua volgare a scopo di adorazione o per rendere più solenne una Comunione Generale.

61. - Nell'impartire la Benedizione Eucaristica, completata la croce sul popolo, il sacerdote si può volgere un'altra volta in mezzo, sul lato sinistro (*caer. Epp.*, II, XXX, 27), oppure può posare il Santissimo appena che al lato destro ha completata la croce (S. R. C., n. 1563, II). Come centro della croce si tiene l'altezza del petto.

62. - Portando il Santissimo in processione nel giorno del *Corpus Domini* (e per analogia in altre solenni occasioni) sono permessi alcuni altari improvvisati all'aperto (anche quattro, secondo il decr. S. R. C. n. 3488, II), ai quali può anche darsi la benedizione al popolo. Nel benedire, anche in istrada, col Divinissimo non si possono pronunziare parole, per es.: « Ut fructus terrae dare et conservare digneris, te rogamus, audi nos ».

63. - Crediamo probabile che nelle domeniche in cui viene trasferita la solennità esterna di feste cadute durante la settimana, il parroco possa cantare la Messa *de festo* e applicarla *pro populo*; poichè le nuove Rubriche al tit. II, n. 11 eccettuano la sola Conventuale.

64. - L'indulgenza plenaria *toties quoties* del Rosario si lucra nella domenica in cui venga trasferita la solennità esterna (can. 922).

Errata Corrige: A p. 328 l. 27-28 si cancelli: « e questa successivamente con altre ». A p. 332 l. 2 si legga: *di vetro non solido* (cfr. S. C. Ind., 20 febr. 1820 ad 2. [n. 249]: « ex vitro *solido et compacto* »). A p. 335 l. 19 si cancelli (*sic*).

INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XXXVI

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XV

Lettera *Commisso divinitus* all'Episcopato Canadese circa il contegno da tenere nella questione politica della lingua nazionale, 8 settembre 1916 . . *Pag.* 289
Lettera *Litteris apostolicis* sul medesimo argomento, 7 giugno 1918 294
Lettera *Celeberrima evenisse* all'Episcopato Portoghese su l'astensione del Clero dalle contese politiche, 18 dicembre 1919 296
Lettera *Cum semper* all'Episcopato Belga, circa il contegno da tenere nella questione politica della nazionalità fiamminga, 10 febbraio 1921 297
Lettera *Ex iis* all'Episcopato Polacco, circa la condotta del clero quanto a competizioni politiche, 16 luglio 1921 300

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Enciclica *Maximam gravissimamque*, circa le Associazioni diocesane in Francia, 18 gennaio 1924 . . . . . *Pag.* 3
Allocuzione Concistoriale del 20 dicembre 1924 25
Breve *Post immanes* di indulgenze alla « Lega Eucaristica per la pace di Cristo nel regno di Cristo », 25 agosto 1923 34
Lettera al Comm. Pastor circa la Storia dei Papi, 8 gennaio 1924 36
Epistola apostolica *Unigenitus Dei Filius* ai Superiori Generali di Ordini e Congregazioni religiose maschili: su la formazione religiosa, 19 marzo 1924 . 97
Breve *Quod ad conventus* di indulgenze, privilegi, indulti e dispense a coloro che intervengono ai Congressi eucaristici e prendono parte alla loro preparazione, 7 marzo 1924 109
Motu proprio *Bibliorum scientiam* circa i gradi accademici in Sacra Scrittura, 27 aprile 1924 129
Allocuzione Concistoriale del 24 marzo 1924 153
Costituzione apostolica *Infinita Dei misericordia* che promulga il Giubileo universale dell'Anno Santo 1925. Testo latino e traduzione italiana, 29 maggio 1924 161
Breve *Cum moderatores* di indulto d'Oratorio privato per i Superiori dell'Opera Pontificia della Propagazione della fede, 6 marzo 1924 170
Breve *Pontificium opus* di indulgenze, privilegi, facoltà e grazie spirituali per gli ascritti alla suddetta Opera Pontificia, 25 marzo 1924 171
Costituzione apostolica *Ex quo primum* di sospensione delle indulgenze e facoltà durante l'Anno Santo 1925, 5 luglio 1924 193
Costituzione apostolica *Si unquam alias* che concede facoltà speciali ai Penitenzieri e Confessori di Roma durante l'Anno giubilare, 15 luglio 1924 . . 196
Costituzione apostolica *Apostolico muneri* che concede alle monache e altre persone impedite, di usufruire delle indulgenze giubilari e di opportune facoltà circa le assoluzioni e i voti, 30 luglio 1924. 202
Lettera *Magna equidem* al Card. Giorgi, circa il VII centenario della stigmatizzazione di s. Francesco, 2 agosto 1924 257

Breve di indulgenza *Toties quoties* per chi visita le chiese della Compagnia di di Gesù nella festa di s. Ignazio, 20 marzo 1924. . . . . *Pag.* 323
Discorso ai giovani universitari, circa l'azione cattolica, 8 settembre 1924. . . 314
Discorso ai sacerdoti circa l'astenersi da questioni politiche, 19 settembre 1924. 316
Motupropio *Latinarum litterarum,* che erige in Roma una scuola superiore per la lingua latina, 20 ottobre 1924 353

SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL S. UFFIZIO

Decreto di condanna del *Manuel Biblique* rifatto da A. Brassac e I. Ducher, 12 dicembre 1923 . . . . . *Pag.* 11
Lettera al Superiore dei Sulpiziani, circa il precedente decreto, 22 dicembre 1923 12
Notifica di sommissione ai PP. Brassac e Ducher 113
Decreto di nuova condanna del sac. Ernesto Buonaiuti e proscrizione di tutte le sue opere, 28 marzo 1924 114
Nuovo monito ai fedeli di sospendere le relazioni che possono avere col P. Pio da Pietralcina, 24 luglio 1924 260
Decreto che proscrive un'opera di A. Omodeo, 1° agosto 1924 260

SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

Decreto che abroga la formalità della solenne interrogazione di due testi nella inchiesta circa i promovendi all'episcopato, 29 febbraio 1924. . . . *Pag.* 132
Lettera al Card. Arcivescovo di Napoli circa l'Ordine Costantiniano di s. Giorgio e le onorificenze degli ecclesiastici ad esso ascritti, 17 luglio 1924. . . . 261

SACRA CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

Circolare agli Ordinari d'Italia sulla facoltà di permettere la Messa all'aperto, 26 luglio 1924 . . . . . *Pag.* 261

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Namurcen. - *Abstinentiae.* Circa l'astinenza del sabato in quaresima, pei forestieri, 9-11 febbraio 1924 . . . . . *Pag.* 38
Dioecesium N. et X., Incardinationis. - Circa una incardinazione, 10 marzo 1923 39
Romana et Aliarum. - Circa il tempo utile per ricorrere alla S. Sede dal decreto definitivo di amozione, 12-14 gennaio 1924 114
Sancti Severi, *Funerum.* - Circa il diritto dei funeri nelle riesumazioni, 12 gennaio 1924. 133
Circolare su l'insegnamento del Catechismo nelle scuole pubbliche, 28 gennaio 1924 134
Circolare a tutti gli Ordinari d'Italia, su l'insegnamento catechistico nelle parrocchie, 23 aprile 1924. 215
Circolare a tutti gli Ordinari del mondo cattolico, che stabilisce una inchiesta su l'istruzione religiosa dei fanciulli e dei giovani, 24 giugno 1924 . . . 217
Lucerina, *Praecedentiae.* - Circa la precedenza in coro ecc. del Vicario Generale non canonico, 15 dicembre 1923 263
Circolare a tutti gli Ordinari d'Italia, con cui si danno nuove norme e avvertenze circa l'insegnamento religioso, 28 agosto 1924 302

ROPOLLEN., *Servitiis choralis.* – Circa l'esenzione del Canonico teologo dal coro, 9 luglio 1921 . . . . . *Pag.* 322
FOROLIVIEN., *Praecedentiae.* – Circa la precedenza del parroco della cattedrale, 10 febbraio e 9 giugno 1923 324
Circolare ai Vescovi d'Italia sui Congressi catechistici, 16 aprile 1924 356

SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Decreto *Cum in aliquibus*, che risolve alcuni dubbi circa le case filiali e loro Superiori, 1 febbraio 1924 . . . . . *Pag.* 65
Istruzione *Nuper edito* circa la clausura papale, 6 febbraio 1924. Testo latino . 67
Istruzione circa la clausura papale, 6 febbraio 1924. Traduzione italiana 265
Dubbio circa la restituzione della dote e la congrua provvista da farsi alla religiosa professa se la si dimetta, 2 marzo 1924 115

SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

Decreto che revoca il privilegio della precedenza annesso al titolo di Missionario Apostolico, 16 gennaio 1924 . . . . . *Pag.* 175

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

Dubbi circa l'imposizione delle ceneri e circa la benedizione della gola nel giorno di s. Biagio, 1 febbraio 1924 . . . . . *Pag.* 72
Dubbio circa la festa di s. Eusebio di Vercelli, 1 febbraio 1924. 73
Bergomen – Circa l'uso dei carri trionfali nelle processioni, 28 ottobre 1922, pubblicato il 22 febbraio 1924. 74
Plurium dioecesium. – Istruzione circa la benedizione di bandiere, stendardi, etc. e loro ammissione in chiesa, 15 dicembre 1922, pubblicata il 26 marzo 1924 115
Romana –Concessione della Messa votiva dei ss. Apostoli Pietro e Paolo, per la cappella del Carcere Mamertino in Roma, 26 marzo 1924 136
Harlemen. – Circa la festa con Officio e Messa, del « Buon Pastore » 26 marzo 1924 137
Dubbii: I. Delle Messe Conventuali pei Religiosi; II. Del *Te Deum* nell' *Officium parvum* B. M. V., 2 maggio 1924 176
Rescritto circa la imposizione degli scapolari, 4 maggio 1923 326
Formola di benedizione pei sismografi, 13 febbraio 1924 327
Formola di benedizione per una biblioteca, 23 luglio 1924 328
Formola di benedizione per un archivio, 23 luglio 1924. 328

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Rescritto di indulgenza plenaria per una preghiera a N. S. G. C. Re universale, 21 febbraio 1923 . . . . . *Pag.* 41
Istruzione o moniti ai Confessori circa l'uso delle facoltà loro concesse durante l'Anno Santo, e norme per lucrare le indulgenze, 31 luglio 1924. 206
Decreto che fissa le nuove norme circa la concessione e l'acquisto dell'indulgenza della Porziuncola, 10 luglio 1924 212
Dubbi circa l'assoluzione generale e indulgenza « toties quoties » degli ascritti alle Confr. della ss. Trinità e del Rosario – Circa le corone di materia fragile o consuntibile, 20 novembre 1923 329

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA

Romana et aliarum. - Circa il preteso diritto degli Avvocati Rotali e Concistoriali di difendere senz'altro cause nelle Curie diocesane, 23 giugno 1923 *Pag.* 138

SEGRETERIA DI STATO DI S. S.

Circolare che notifica l'istituzione in Roma di una Commissione centrale di arte sacra per la conservazione del patrimonio artistico delle chiese, 1 settembre 1924 . . . . . *Pag.* 332

PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEL CODICE

Dubbi I-IX risoluti nelle plenarie antecedenti e pubblicati il 13 dicembre 1923 75
Altro dubbio risolto dal Card. Presidente, 13 dicembre 1923 . . . . . *Pag.* 77
Dubbio circa l'azione giudiziale e la competenza della Rota quanto ai decreti amministrativi degli Ordinari, 22 maggio 1923 177

CONSULTAZIONI

I. Circa la spettanza di un legato, conteso fra due Seminari . . . . *Pag.* 16
II. Circa i cosidetti funerali « di mezzo Capitolo » e il preteso diritto funerario esclusivo di un Capitolo 42
III. Circa la dismembrazione e divisione di una parrocchia 82
IV. Circa il diritto dei membri di un Capitolo unito alla Cattedrale, specie quanto all'elezioni del Vicario Capitolare 116
V. Circa il termine di ricorso alla S. Sede nel processo di amozione dalla parrocchia 139
VI. Circa l'esenzione parrocchiale del Seminario. 178
VII. Se il patrono ecclesiastico sia tenuto a presentare il digniore a benefici semplici, quando la presentazione ha luogo dietro concorso 219
VIII. Del diritto di canonici di nuova erezione specie quanto all'opzione di appartamenti canonicali 229
IX. Circa un diritto di patronato. 269
X. Circa il diritto di funerare, da parte di un convento 306
XI. Circa un contratto. 309
XII. Circa l'obbligo di erigere la Confraternita del SS.mo Sacramento. . . . 334

QUESTIONI

I. Circa l'impedimento di affinità. . . . . *Pag.* 48
II. Circa la consuetudine di calcolare il servizio corale a punti. 49
III. Circa la proroga della professione temporanea. 51
IV. Circa la regiudicata nel diritto anteriore 51
V. Circa la facoltà di suddelegare pel matrimonio 52
VI. Circa un'esenzione di luogo pio 241
VII. Circa rendite di curazie unite a un Capitolo 242
VIII. Circa una pensione dopo ottenuta la Congrua 244

IX. Circa un legato di Messe . . . . . *Pag.* 245
X. Circa il seminaristico 272
XI. Circa i privilegi dell'Accademia Teologica Romana 273
XII. Se si possono sotterrare i fedeli nelle chiese sotterranee 275
XIII. Come vada inteso il termine *delicta publica*, nel c. 1933 276
XIV. Circa l'ingresso in Religione 367

QUESITI MINORI

N. 1-5, p. 21; 6-8, p. 53; 9-16, p. 144; 17-20, p. 181; 21-23, p. 255; 24-26, p. 311; 28-34, p. 368.

DUBBI CONCERNENTI IL GIUBILEO DELL'ANNO SANTO

N. 1-39, p. 247.

BREVI RISPOSTE

N. 1-16, p. 90; 17-24, p. 126; 25-32, p. 148; 33-38. p. 183; 39-49, p. 278; 50-54, p. 314; 55-64, p. 370. Rettifica, p. 64.

LEGGI, DECRETI E GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Nuove disposizioni circa l'insegnamento religioso (R. D. 1 ottobre 1923, n. 2185; Ordin. minister. 11 novembre 1923; Ordin. minister. 10 gennaio 1924), circolare ministeriale 5 gennaio 1924 . . . . . *Pag.* 54
Elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili (R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2859) 92
Istituzione di cappellani di complemento pel servizio religioso della R. Marina (R. D. 6 dicembre 1923, n. 2826) 92
Modificazioni e aggiunte alle norme vigenti circa i supplementi di Congrua al Clero (R. D. L. 28 febbraio 1924, n. 254). 149
Il servizio militare dei chierici (R. D. L. 17 marzo 1924, n. 383) 185
Circolare n. 242 del Ministero della Guerra, contenente le norme di applicazione del precedente, 29 marzo 1924. 184
Norme su le autorizzazioni governative a Enti ecclesiastici per compiere atti e contratti costituenti alienazioni (R. D. L. 2 giugno 1924, n. 985). 279
Il nuovo testo di legge su la manomorta 281
Su l'obbligo dei Comuni a sostenere le spese per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico 282
Nuovo testo della legge tributaria su la manomorta (R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3271) 344

NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO

Rassegna critica della letteratura canonica . . . . . *Pag.* 338 e 357

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Concistoro, 20-23 dicembre 1923, p. 25; 24 marzo 1924, p. 153; 27 marzo 1924, p. 191.
Atti particolari del S. P. 60, 188, 285

Udienze pontificie, p. 93, 314.
Lettere pontificie, p. 60, 189, 285, 317.
Cause di beatificazione e canonizzazione, p. 61, 191, 286, 318.
Cenni biografici sui nuovi Cardinali: E.mo Lucidi, p. 30; E.mo Galli, p. 30; E.mo Mundelein, p. 153; E.mo Hayes, p. 159.
Circoscrizione ecclesiastica, p. 62, 191, 287.
Nuovi Vescovi: p. 28, 31, 63, 159, 191, 288.
Nomine pontificie, p. 63, 191, 288.
Avviso: p. 288.
Necrologio, p. 192.

RECENSIONI

Asioli Luigi, « Vita di Gesù » . . . . . *Pag.* 24
Bernardot M. V., « Dall'Eucaristia alla Trinità » 24
Morino G., « Vita di N. S. G. C. » 25
Martyrologium Romanum 32
Pastor (De) *Ludovico*, « Storia dei Papi », vol. VIII, Pio V 96
De Gredt Jos., « De cognitione sensuum externorum » 127
Zacchi Angelo, « Il miracolo » 128
Fioretti di s. Francesco. Edizione monumentale 192
Simón Hadrianus, « Introductio et commentarius in quatuor I. C. evangelii » . 319
Albers Pietro, « Manuale di storia ecclesiastica » 319
Cenci Pio, « Vita di s. Ubaldo » 320
Enigma, « La setta verde in Italia » 320
Tredici Giacinto, « Breve corso di storia della filosofia » 351
Vaussard M., « Estasi e lettere di s. Maria Maddalena de' Pazzi » 361
Sanvisenti, « I brani migliori di G. Donoro Cortes » 351
Sarri F., « Prose e poesie del ven. Bartolomeo da Saluzzo » 351
Leonardi S., « Corso completo di istruzioni catechistiche » 352

INDICE ALFABETICO DELLE COSE PIÙ NOTEVOLI

(NB. - Non comprende le materie del presente fascicolo)

Abitazione (diritto di), p. 236 ss.
— (spesa): deducibilità nella liquidazione di congrua, p. 150.
Acattolici (eretici): loro uso quanto alla s. Scrittura, p. 15.
— appelli del S. P. all'unità, p. 166.
Accademia Teologica di Roma: circa i suoi privilegi, p. 273.
Acconto su la liquidazione di congrua, p. 151 s.
Accrescendi *ius*, p. 118 s.
Adorazione notturna del SS.mo Sacramento: suoi privilegi, p. 111 s.
Affinità (impedimento), quanto a infedeli, p. 48 s.
Affinità, dopo la morte del coniuge, p. 49.
— se resti, dopo dispensata, la radice, p. 53.
Agiografi (biblici): loro parte sotto l'ispirazione, p. 13 s.
Aggregazione *ipso iure* di Confraternite, p. 335 ss.; norme, p. 336 s.
Alienazioni: nuove norme governative per l'autorizzazione, p. 279 ss.
Aliud, senso nel caso, p. 51.
Altare, vedi suppedaneo.
— portatile, p. 278.
— privilegiato per agonizzanti, p. 64.
Amministratore Apostolico: se possa modificare lo stato delle parrocchie, p. 178

Amozione: ricorso alla S. Sede, p. 114, 139 ss.
Angelus *Domini*: le indulgenze restano durante il Giubileo, p. 194.
Animae *eorum etc.*, dopo mattutino o vesperi dei defunti, p. 126.
Anno Sabatico, p. 162.
— Santo: preannunzio, p. 158; bolla di indizione, p. 161; vedi Giubileo.
Antifone e responsori: a chi spetta cantarle nel caso, p. 144.
Apologetica, necessità, p. 101.
Apostati dalla religione: come possano assolversi nel Giubileo, p. 208.
Apostolato dei religiosi, p. 100.
Appello: p. 140; quante volte competeva, *ante Codicem*, p. 52.
— estragiudiziale, abolito dal Codice, pagina 142 s.; fatali, p. 140.
Arcidiocesi nuove: Merida, p. 62; Riga, p. 62.
Archivio, p. 332; formola di benedizione, p. 328.
Arte sacra: Commissione centrale di tutela, p. 332 ss.
Assenze capitolari, p. 50.
Assistenza al matrimonio: casi di illiceità sola, p. 91.
Associazioni diocesane di Francia, p. 3 ss.: 153 s.; in che senso permesse; p. 6, statuti, p. 8 ss.
Assoluzione generale durante il Giubileo, p. 248.
— generale pei terziari trinitari: chi possa impartirla, p. 329; formola abbreviata, p. 331.
— nei casi occulti durante il Giubileo, p. 248 (vedi anche Facoltà).
— del complice *in re turpi*: se e come possa assolversi nel Giubileo, p. 197.
Astinenza o digiuno: dispensa pei Congressi eucaristici, p. 112.
— quaresimale del mercoledì invece del sabato, p. 37.
Autorità ecclesiastica: effetti civili dei suoi provvedimenti, p. 93: civili costituite; rispetto loro dovuto, p. 296.
Avvocati concistoriali e rotali: circa il loro diritto di difendere cause fuori Curia, p. 138 s.
Azione cattolica, p. 361.
— giudiziaria: si nega circa i decreti amministrativi degli Ordinari anche quanto al rifacimento di danni, p. 177.
Azione per la liquidazione di congrua, p. 152 s.
Bandiere in Chiesa, p. 23 s.; 115.
— loro benedizione, p. 24 s., 115.
Basilica Lateranense: feste centenarie, p. 157.
Battesimo nei santuari, p. 91.
Benedizione apostolica, p. 35 s.; nei Congressi eucaristici, p. 111.
— di bandiere, p. 24, 116.
— della gola nel giorno di s. Biagio, p. 72 s.
— papale dopo gli esercizi durante il Giubileo, p. 248.
Benedizioni nuove: sismografi, p. 327; archivi, p. 328 s.; biblioteche p. 328.
Beneficiati: circa l'obbligo della messa conventuale nel caso, p. 146.
Beneficio canonicale: elementi, p. 119.
— se nella presa di possesso possa imporsi tassa a favore di Opera Pia, pagina 272 s.
Benefici ecclesiastici: quanto alla manomorta, p. 281, 344 ss.
Berretta: uso nelle chiese, p. 279.
Biblico: manuale etc., p. 11 ss., 130 s.; (vedi Scrittura sacra).
Biblioteca: formola di benedizione, pagina 328.
Biblioteche di cultura religiosa, p. 304 s.
Borse di studio per l'Istituto biblico, p. 130 s.
Buon Pastore: titolare di chiesa: quanto alla festa, messa e ufficio relativi, p. 137.
Cameriere segreto di S. S.: circa le insegne, p. 183.
Campane: loro possesso legittimo, p. 283.
Campanile: spese per la manutenzione, p. 283.
Candela (settima) nell'ordinazione, p. 126.
Candele, nell'anniversario della dedicazione di chieae, p. 126.
— di S. Biagio, p. 72 s.
Candelieri etc. nelle messe *pro defunctis* all'altare del SS.mo, p. 126.
Canonia, p. 119 ss.
Canonicato: concetto, p. 119 s.
Canonici di nuova erezione, p. 119 s., 229.
— loro diritti, p. 121 s., 230 s.
— se con prebende distinte, p. 232.
— circa le insegne fuori di diocesi, p. 183.
— convisitatori, p. 183.
Canonico teologo: necessità della licenza in Sacra Scrittura, p. 130 s.; circa l'esenzione dal coro, p. 322.

Canonico cecuziente, quanto a messa conventuale, p. 126.
— parroco: congrua ad esso spettante, p. 152. (Cfr. Parroco di cattedrale).
— domiciliato in Seminario: circa i funeri, p. 179.
Canossiane: condizione giuridica delle case e Superiore, p. 66.
Capitolari assistenti il Vescovo, quanto alle distribuzioni, 147 s.
Capitolo e Vescovo nel governo di diocesi, p. 118 s.
— sede vacante: origine del suo diritto, p. 118 ss.
— liquidazione di congrua, p. 150 s.
— (mezzo) p. 42 s.
Cappa canonicale: forma, p. 256. 278 s.
Cappellani e chierici segreti del S. P., circa la dispensa dal coro, p. 75, 78.
Cappellani di complemento della R. Marina, p. 92 s.
Cappuccio della cappa canonicale, p. 256.
Carcerati circa il Giubileo, p. 207, s.
Carri trionfali nelle processioni, p. 22, 74.
Carte-gloria di lutto, p. 126.
Casa canonica: è edificio servente al culto, p. 283.
Case religiose strettamente filiali, p. 65 s.
Catechismo: suo pregio, p. 215 s.; carattere parrocchiale, p. 216 s., 305; inchiesta universale, p. 217 s.
— insegnamento nelle scuole: scelta dei maestri, p. 134 s.; loro preparazione, p. 135.
— nella formazione religiosa, p. 103.
Cattedrale: suoi privilegi, p. 324 (cfr. Parroco).
Cattolici: loro dovere circa le questioni politiche, p. 315. (Cfr. Clero).
Ceneri: imposizione in altro giorno nel caso, p. 72 s.
Censure *nemini reservatae*, assoluzione durante il Giubileo, p. 249.
— riservate: facoltà di assolvere nel Giubileo, p. 195, 197 ss.
— pubbliche: formalità dell'assoluzione, p. 198 s.; 207 s.
— con danno di terzi, p. 207.
— Se incorse di nuovo dopo lucrato il Giubileo, p. 211.
— come debbano regolarsi i semplici confessori durante l'anno santo, p. 249.
— quando sia necessario ricorrere a Roma per esse, p. 251.
Cerimoniere capitolare nell'assistenza al vescovo, 147
Ceroferarii, p. 278.
Chiave nella porticina del ciborio: se possa estrarla il sacrestano, p. 279.
Chierico solo tonsurato: se faccia da Suddiacono, p. 148.
Chierici educati a spese della diocesi; se e quando possano lecitamente entrare in religione, p. 311 s.
— *in sacris* che abbiano attentato matrimonio: assoluzione in tempo di giubileo p. 208 s.
Chiesa, dei monasteri di clausura, p. 68 s.
— ammissione di bandiere in (vedi Bandiere).
Chiese sussidiarie di parrocchie circa la facoltà di conservare il SS.mo, p. 76, 80 s.
Cimitero comune, p. 90.
Clausura papale per monache di voti solenni, istruzione: p. 67 ss.
— designazione al vescovo di persone da ammettervi, p. 182.
— violazione, come possa assolversi durante il giubileo, p. 207.
Clero: doveri dei fedeli per la sua condizione economica, p. 7 ss.
— contegno nelle contese politiche e nazionali p. 289 ss., 298 ss., 301 ss., 311.
— avventizio, circa gli obblighi di coro, p. 145.
Coadiutori: spesa: deducibilità nella liquidazione di congrua, p. 150.
Codice: Fonti, p. 338 s.;
— canoni autenticamente interpretati: 216, p. 75 ss.; 420, p. 75 ss.; 610, p. 75 ss.; 824, p. 77 ss.; 883, p. 75 ss.; 1096, p. 76 ss.; 1265, p. 76 ss.; 1391, p. 76 ss.; 1486, p. 81.
— canoni commentati: 14, p. 38; 21 p. 23; 63, p. 44; 97, p. 48; 100, p. 121; 111, p. 41; 416, p. 91, 299, p. 131; 370, p. 263; 412, p. 78, 147; 414, p. 49; 415, p. 44; 420, p. 147, 322; 451, p. 79; 476, p. 52; 478, p. 324; 503, p. 66; 542, p. 312; 574, p. 51; 600, p. 67 ss., 182 ss. (vedi Clausura); 643, p. 115; 647, p. 143; 711, p. 334; 774, p. 91; 822, p. 262; 824, p. 21; 873, p. 91; 878, p. 91; 891, p. 54; 963, p. 39; 981, p. 312; 1023, p. 23; 1031, p. 54; 1095, p. 79; 1205, p. 275 s.; 1208, p. 90; 1215, p. 134; 1216, p. 80; 1220, p. 179; 1233, p. 23; 1356, p. 115; 1362,

p. 20; 1368, p. 178; 1427, p. 85 s.; 1441, p. 222; 1465, p. 143; 1469, p. 270; 1500, p. 307; 1513, p. 245 s.; 1601, p. 42; 1658, p. 139; 1848, p. 34; 1902, p. 51; 1933, p. 276; 2146, p. 140; 2195-2197, p. 277, s.

Collegiali (femmine), quanto all'acquisto del Giubileo, p. 203.

— o orfane assistite da Suore, nelle processioni e cortei liturgici, p. 145 s.

Commissione Biblica: valore delle sue decisioni, p. 15.

— conferimento dei gradi, p. 130, s,

Composizione: facoltà durante l'Anno Santo, p. 251.

Comune: se si possa concedergli il patronato su una parrocchia, p. 270 ss.

Comuni: obblighi per la congrua, p. 152 s. (cfr. Edifici di culto).

— spese per edifici di culto, p. 282 ss.

— spese per la casa canonica, p. 283, pel campanile (ivi) e le campane p. 283 s.

Comunicazione di diritti, p. 124 s.

Comunione nei monasteri di clausura, p. 68, 70.

— nella notte di Natale, p. 21.

— nella Messa di mezzanotte dei Congressi Eucaristici, p. 111.

— giubilare, p. 199, 254; per chi possa commutarsi, p. 251.

Concilio Plenario Cinese, p. 157.

Concordato, rottura deplorata, p. 3.

Concordia fra i cattolici, p. 289 ss., 291, 294 s., 298 s.

Concorso edittale nella provvista dei benefici semplici, p. 226 s.; se obblighi alla presentazione di chi risulti più degno, p. 228 s.

Confessione: se il Vescovo possa stabilire restrizioni per la validità, p. 91.

— durante viaggio di mare, p. 75, 78 s.

— e confessionale, nei monasteri di clausura, p. 68, 70 s.

— giubilare, p. 199, 254.

Confessore: elezione pel giubileo da parte delle persone impedite, p. 204 s.

— in Roma, p. 251.

Confessori semplici in Roma, loro facoltà durante il giubileo, p. 200 s.

Confirmatio quando sia in forma specifica, p. 180 s.

Confraternita del SS. Sacramento se debba erigersi nel caso, p. 334 ss.

Confraternite: differenza dalle Pie Unioni eucaristiche: se suppliscano quella del SS.mo Sacramento nel caso p. 325.

Congressi eucaristici: indulgenze o facoltà relative, p. 109.

— di Amsterdam, p. 286.

— di Genova, p. 26.

Congrua: aumenti del supplemento, pagine 149 ss., 156 s.; carattere canonico, p. 181; ripartizione, p. 181.

Consanguineità dispensa in foro sacramentale nel giubileo, p. 199.

Consigli evangelici, loro pregio, p. 97.

Consiglio di Stato, di Francia, suo giudizio circa gli statuti delle congregazioni diocesane, p. 6.

Consuetudine, requisiti, p. 45 s., 314.

— ammessa nel caso, p. 23, 81.

— non ammessa, p. 50 s.

— contraria al Codice, p. 325 s.

Contemplativi, (Ordini religiosi) circa gli studi sacri, p. 100 s.

Contrahatur, pei matrimoni, p. 54.

Contratto innominato, p. 309, 312; requisiti di validità, p. 309; risoluzione, p. 310.

Contumacia, p. 341.

Conversi e laici religiosi: loro formazione, p. 108 s.

Coro: dispensa e distribuzioni pei Congressi eucaristici, p. 112.

Corone di vetro e altre materie non solide se possano ricevere le indulgenze, p. 330 ss. (vedi *Rosario*).

Costantiniano (Ordine di s. Giorgio) pagina 261.

Crimen: impedimento, p. 183; dispensa giubilare, p. 199.

Cristianesimo, come elemento di istruzione, p. 58 s.

Critica (c. d. Alta) biblica, p. 14.

Croci di dedicazione della Chiesa, pagina 126.

Crociata (Bolla), p. 251.

Crocifisso dinanzi al Sepolcro nel giovedì santo, p. 149; sul pulpito, p. 149.

Crocifisso nelle scuole, p. 56, 156.

Danni (se si dia azione di) quanto ai decreti dei Vescovi, p. 177.

Dedicazione di Chiesa, anniversario, pagina 126.

Delegazione per matrimonio, p. 80.

Delicta publica: quali si intendano, pagina 276 s.

Dignità: precedenza nel caso, p. 324 s.
Dimissorie, p. 39 s.
Diocesi nuove: Petrolina, p. 196; Ernakulam, Trichur, Changanacchery, Kottayam, p. 287.
Diritto quesito, p. 179.
Dismembrazione di parrocchia p. 82 ss.; se possa eseguirsi *sede plena*, p. 86; se con danno del beneficio, p. 87; circa l'interpellare il Comune patrono, p. 91.
Dispensa dall'ufficio e dal coro in occasione di Congressi eucaristici, p. 111.
Dispense matrimoniali *in foro interno* durante l'anno santo, p. 250.
Distanza utile per la dismembrazione, p. 84 s.
— prescritta tra le chiese in cui può lucrarsi la Porziuncula, p. 214.
Distribuzioni e frutti di beneficio, p. 182.
— pel canonico teologo insegnante, pagina 322 s.
— pei Congressi eucaristici, p. 112.
— per officio retribuito, p. 310.
Divisione di parrocchia, p. 83.
Domicilio e nativitá, p. 19 s.
Donne: quanto alle processioni e cortei liturgici, p. 146; precedenza fra loro, p. 146.
Eccezioni: a chi spetti l'obbligo di prova, p. 282.
Economati: se abbiano l'obbligo della spesa per edifici di culto, p. 283 s.
Edifici di culto, p. 8; obblighi dei Comuni per le spese conservative, p. 282 s.; obbligo dei beneficiati, p. 284.
Educande, nei monasteri di clausura, p. 71.
Eloquenza sacra, p. 93 s.
Eremiti (Regolari) quanto al giubileo, p. 208.
Eredi, circa i frutti pendenti, p. 244.
Eretici: assoluzione in tempo di giubileo, p. 197.
Esame *pro forma* nel conferimento dei benefici, p. 226.
Esenzione parrocchiale, p. 179 s.; se possa acquistarsi per prescrizione, p. 241.
Escardinazione, p. 40 s.
Esegesi biblica, p. 12 s., 14 s.
Esposizione Vaticana Missionaria, p. 138.
Esumazione di cadaveri: diritti funerari, p. 133.
Et: senso giuridico, p. 81.
Eusebio (S.) festa, p. 73.
Facoltà di assolvere e dispensare dalle censure, irregolarità e voti: durante il giubileo, p. 195, 250.
Facoltà della Penitenzieria: se siano sospese nel giubileo, p. 248.
Fatali: pei ricorsi alla S. Sede, p. 114, 139 ss.; nell'appello, p. 140.
Festa del Papa, p. 155.
Feste: giorni festivi a tutti gli effetti civili, p. 92.
Finestre nei monasteri di clausura, pagina 68.
Forestieri, quanto all'astinenza, p. 37, ed alle leggi particolari in genere, p. 38.
— quali siano in Roma durante l'anno santo, p. 252 s.
Francia: elogio del clero e popolo cattolico, p. 4, 153.
Frutti beneficiali: loro condizione giuridica, p. 243 s.
Funeri, 42; diritto d'un Convento, pagina 306 ss.; se si estingue l'erezione di nuova parrocchia, p. 306 ss.
— diritti in occasione di riesumazione dei morti in guerra, p. 133 s.
— se si possa ripetere il rito dell'esequie in altra chiesa, nel trasporto al cimitero, p. 145.
Giaculatorie indulgenziate, p. 34.
Giubileo: indizione, p. 161, 165; origine, p. 161; opportunità presente, p. 163; intenzioni particolari, p. 166; norme ed esortazioni, p. 167 s. sospensione di indulgenze e facoltà, p. 193 ss.; facoltà ai penitenzieri e confessori in Roma, p. 196 ss., 200 ss.; provvedimenti per le persone impedite, p. 202 ss.; moniti da osservarsi per l'acquisto dell'indulgenza e uso delle facoltà, p. 206 ss.; circa la liceità della venuta in Roma, p. 208 s.; ripetizione pei defunti, p. 210, 254 s.; per chi è incorso di nuovo in censure, p. 211; fuori di Roma, p. 211.
Giuramento, per conferma di incardinazione, p. 41.
Gola, benedizione, nel giorno di s. Biagio, p. 72 s.
Grate, nei monasteri di clausura, p. 68 s.
Immagini di culto: se possano più essere del medesimo santo nella stessa chiesa, p. 256.
Impediti dal recarsi a Roma pel giubileo, p. 248.
Imposte: deducibilità nella liquidazione di congrua, p. 151.

INCARDINAZIONE, p. 39 s.
INCENSAZIONE delle croci, p. 27 s.; nell'anniversario della dedicazione, p. 126.
— del celebrante e ministri *coram SS.mo exposito*, p. 126.
INCHINO del capo nel *Tantum ergo*, pagina 278.
— a statua della Beata Vergine Maria o santi, p. 279.
— nel *Gloria Patri*, p. 279,
INCORPORAZIONE di parrocchie a un Capitolo, p. 243, 244 s.
INDULGENZE: alla «Lega eucaristica per la pace di Cristo nel regno di Cristo», p. 33 s.
— nella festa del Sacro Cuore, p. 148.
— pel VII centenario delle Stigmate, pagina 259.
— e privilegi spirituali, per i Congressi eucaristici, p. 109 ss.
— in forma di Porziuncola per la festa di s. Ignazio, p. 321.
— *toties quoties* se e da chi possano lucrarsi fuori delle chiese prescritte, pagina 330 s.
— per corone, p. 330 s.
— giubilare: in che differisca dalle altre plenarie, p. 251 s.
— e facoltà sospese durante il giubileo, p. 193 ss. (cfr. però p. 211-XIX).
— concesse dai Vescovi, fuori dei Pontificali, sospese durante il giubileo per i vivi, p. 247.
— pei vivi, sospese, ma applicabili per i morti, p. 247.
INERRANZA biblica, p. 13.
INFEDELI, quanto all'affinità, p. 48.
INSEGNAMENTO religioso nelle scuole pubbliche, p. 54, 302 ss.; scelta di insegnanti, p. 57 ss., 303; loro preparazione, p. 59 s., 309. (Vedi *Istruzione*).
INSEGNANTI negli studentati religiosi, pagina 105 ss.
INSEGNE e titoli dell'Ordine Costantiniano: divieto agli ecclesiastici di farne uso, p. 261.
INTER *praesentes*, quanto ai Cappellani e Chierici del Papa, p. 75, 78; quanto ai partecipanti ai Congressi eucaristici, p. 112, s.
INTERPRETAZIONE estensiva del Codice, p. 115 nota.
— di testamenti, p. 17 ss.
IRREGOLARITÀ: dispensa nel giubileo, pagina 199.
ISPIRAZIONE biblica, p. 13; estensione, p. 14.
ISTITUTO biblico: conferimento di gradi, p. 130 s.; frequenza obbligatoria, pagina 130; borse di studio, p. 170 s.
ISTRUZIONE elementare, quanto alla religione, p. 54 ss., 157.
LAICI, quanto all'escardinazione, p. 40 s.
— religiosi: (Cfr. *Conversi*)
LAICISMO, condannato, p. 6 s.
LEGATO informe, p. 245 s.
— seminaristico, p. 16 ss.
— in dote di coadiutoria, p. 89 s; se passi al parroco, eretto invece del coadiutore, p. 89.
LETTERE: studio dei religiosi, p. 104 s.
— o corrispondenza, voto, p. 10.
LIBRI proibiti per decreto del S. Officio, p. 92.
— proibiti: come possa nel giubileo assolversi la loro lettura, p. 207 s.
— proibiti, (vedi *Manuale biblico*), p. 12; Buonaiuti, p. 114; Omodeo, p.
— per l'ingresso di persone necessarie, in clausura, p. 70 s., 118.
LINGUA latina: studio dei religiosi, pagina 104 s.
— nazionale: questioni, p. 290 ss.; 297 ss.
— materna, nell'insegnamento religioso, p. 57.
LIQUIDAZIONE di congrua, p. 149 ss.; provvisoria, p. 151 s.; azione giudiziaria, p. 152.
MAESTRO dei novizi, circa le confessioni, p. 54.
MANDATUM nel giovedì santo: se spetti al parroco nel caso, p. 278.
MANOMORTA: accenno delle nuove disposizioni, p. 281; loro testo completo, pagina 344.
MANUALE biblico, p. 11.
MARSI: traslazione della sede da Pescina ad Avezzano, p. 287 s.
MARTIROLOGIO nuova edizione, p. 32.
MASSA beneficiale: personalità giuridica, p. 243.
MASSONI e altri settari: assoluzione in tempo di giubileo, p. 198.
MATERIALISMO odierno, p. 256.
MATRIMONI, circa la licenza o delega ad assistere, p. 76 s., 79 s., 80.
— processicolo e permesso di Curia, pagina 54.
MEDAGLIA scapolare, va sempre benedetta, p. 327.

Messa all'aperto: facoltà del Vescovo in permetterla, p. 261.
— conventuale, nel caso, p. 146; nelle religioni femminili, p. 75, 79; quanto al canonico cecuziente e indultato, pagina 126.
— parrocchiale, p. 148.
— di mezzanotte, nei Congressi eucaristici, p. 111.
— *coram SS.mo exposito*: circa l'Orazione del SS.mo Sacramento, p. 126 s.
— d'ordinazione, se sia pontificale, pagina 127.
— e ufficio del Buon Pastore, p. 13 s.
— votiva dei SS. Apostoli Pietro e Paolo nel Carcere Mamertino, p. 156 s.
— *pro sponsis*, nelle domeniche anticipate e *repositae*, p. 126.
— *pro defunctis* all'altare del SS.mo: circa le s[illegible]ettili, p. 126.
— *pro [illegible]d mentem Episcopi*, p. 92.
Messe [illegible] *lures*) se vi siano tenuti [illegible], p. 177.
— (tre) [illegible]ei morti, p. 21.
Messianismo nelle profezie, p. 15.
Metropolita: non può accettare che appelli, non ricorsi, p. 143.
Miracolo eucaristico di Amsterdam, pagina 286.
Missionari: facoltà durante l'anno santo, p. 249.
Missionario apostolico: precedenza abolita, p. 175 s.
Modernismo: metodi riprovevoli e sleali, p. 113 s.
Monache, suore e convittrici, circa l'acquisto del giubileo, p. 203 ss.
— di voti solenni, quanto alla clausura, p. 67 ss.
— circa la messa conventuale, p. 75, 78.
Mortificazione: spirito necessario al cristiano, p. 256 s.
Mozzetta canonicale, p. 278.
Nazionalismo inopportuno, p. 100.
Nazionalità contese, p. 290 ss., 301 ss.
Noviziato: moniti relativi, p. 104 s. (Vedi *Maestro dei Novizi*).
Obiter, senso della parola. p. 75, 78.
Officium *parvum* B. M. V.; circa il *Te Deum*, p. 176 s.
Oneri di culto: deducibilità nella liquidazione di congrue, p. 150.
Operai circa il giubileo, p. 204.
Opzione di appartamenti canonicali, pagina 229, 236 ss.
Oratorio privato: adempimento del precetto festivo per gli affini degli indultati nel caso, p. 145.
Orazione del SS.mo Sacramento nella Messa durante l'esposizione del medesimo, p. 126.
Orientali: appello del S. P. all'unità, pagina 154, 164.
Pacificazione: esortazioni del S. P., p. 4 s., 25 s., 33 s., 156 ss., 163 ss., 166 ss. (Vedi *Unità, Concordia*).
Palestina: sollecitudini del S. P. per essa, p. 166.
— nuove basiliche del Tabor e Getsemani, p. 190.
Parrocchia: dismembrazione e divisione, p. 82 ss.
— nuova: circa il diritto di funerare prima riservato ad altro ente, p. 306 s.
— per fedeli di lingua diversa, p. 75, 77. s.
Parrocchialità personale, p. 180 s.
Parroco: se debba citarsi prima di procedere alla dismembrazione, p. 86 s.
— circa la facoltà di confessare in tutta la diocesi, p. 91.
— diritto dei singoli nel cimitero comune, p. 90.
— se abbia diritto esclusivo ai funeri dei riesumati, p. 133 s.
— obblighi circa il catechismo ai fanciulli, p. 216.
— della cattedrale: sua precedenza, p. 325
— religioso, p. 76, 79.
Patronato: perdita nel caso, p. 270.
Patrono ecclesiastico circa la presentazione del più degno, p. 219 ss.; in benefici curati, p. 220; nei benefici semplici, p. 221.
— laico, circa la presentazione del digniore nei benefici curati, p. 221.
Penitenza: se debba imporsi nella confessione giubilare, p. 207.
Penitenzieri del giubileo e loro facoltà. p. 196 ss., 200 ss.
Pensione: riserva nel caso di rinunzia, p. 76, 81 s.
Perdono d'Assisi (vedi *Porziuncola*) durante il giubileo, p. 247.
Pericolo, che autorizza l'uscita dalla clausura, p. 68.
Perizia, suo valore giuridico, p. 62.
Pio V (S.) Biografia del Pastor, p. 96.

Pio da Petralcina, p. 260.
Piviale nella benedizione dell'anello nuziale, p. 149; nel battesimo solenne, p. 149.
Politica: contegno dei cattolici in genere, p. 315; del clero in specie, p. 290 ss. 316; obbedienza alle autorità, p. 296 s.
Pontificali e Messa d'ordinazione, p. 126.
— sevalgono per essi le dispense del c. 416.
— indulgenze nel loro uso, restano durante il giubileo, p. 194, 247 s.
Portio *paroecialis*, se possa sinodalmente abolirsi, p. 91.
— per funeri in cattedrali, p. 92.
Porziuncola: nuovo ordinamento della sua concessione e acquisto, p. 212 ss.; durante il giubileo resta, per i vivi, solo nel tempio presso Assisi, p. 194; si revocano le concessioni temporanee già fatte, p. 214 s.; Chiesa da preferirsi nella concessione, p. 214; trasferimento alla domenica, p. 214.
Prebenda, p. 119 ss.
Precedenza assoluta, p. 325.
— del Vicario generale, p. 263, s.
— tra congreghe femminili fuori del corteo liturgico, p. 146.
Predicazione, p. 94.
Preghiere indulgenziate, p. 35 s., 41 s.
— giubilari, p. 253 s.; circa la intenzione proposta, p. 209 s.
— pubbliche per l'acquisto del Perdono d'Assisi, p. 214.
Prelati religiosi in stato di scomunica come possano assolversi nel giubileo, p. 197.
Prescrizione di diritti parrocchiali, p. 242.
Presentazione: soggetto passivo, p. 219 s.: conseguenze pel patrono, se il presentato sia indegno, p. 220.
Presunzione *iuris et de iure*, p. 79.
Privilegio: modo di acquisto, p. 45.
— passato in legge, p. 21.
Procedura criminale: fonti attuali, p. 91 s.
Procuratore, (voto per), p. 10.
Professione temporanea, circa la proroga, 51.
Propagazione della fede (Opera Pontificia): privilegi dei sacerdoti direttori, p. 170 s. indulgenze e facoltà per tutti gli ascritti, p. 171 s.
Protonotario apostolico, se possa assistere pontificalmente alla Messa cantata, p. 149.
Pubblicazioni: dispensa generale, p. 23.
Puntature, per presenze, p. 50.
Quarantore: le indulgenze restano anche durante il giubileo, p. 194 s.
Quasi-paroecialis, p. 80 s.
Questionario su l'insegnamento catechistico nelle scuole - parrocchie, p. 218 s.
Quod omnes tangit..., p. 239 s.
Regiudicata, p. 51.
Religione (ingresso in): circa un preteso divieto, p. 311.
Religioni: loro varietà, p. 98 s.
Religiosi, loro formazione, p. 99 ss.
— se abbiano l'obbligo di tutte le Messe conventuali corali, p. 176 s.
— (Prelati) facoltà durante l'anno santo, p. 249.
— debbono inviare qualche alunno all'Istituto Biblico, p. 131.
— esenti, circa la festa di s. Eusebio, p. 73.
— apostati e fuggitivi: come vadano assolti nel Giubileo, p. 208.
Residenza per chi non è obbligato al coro, p. 323.
— se l'abbandono possa punirsi con sospensione, p. 91.
Ricorso 140; nel Codice 142; alla S. Sede, contro il [illegible] nozione, p. 114, 139 ss.; in [illegible] ontro il decreto di dimissione [illegible], p. 143.
Rinunzia del patronato [illegible] di ente perpetuo, p. 270 s.
Rosario: formola breve per la benedizione delle corone, p. 174 ss.
Rota (S. R.): incompetenza circa i decreti amministrativi dei Vescovi, p. 177.
Rota, nei monasteri di clausura, p. 68.
Russia, oggetto della carità del S. P., p. 126, 154 s.
Scapolari: facoltà per benedirli e imporli, p. 173 s.
— dispensa dalla imposizione, come vada intesa nel caso, p. 326 s.
Scienza: necessità pei religiosi, p. 100 s.
Scolastica, parte che deve avere negli studi ecclesiastici anche dei religiosi, p. 107.
Scrittura Sacra: necessità degli studi, p. 129 ss.; gradi accademici, p. 130 s.; pel canonico teologo, p. 130; pei maestri di Scrittura Sacra nei seminari, p. 130; pei Religiosi, p. 107.
Scuole Apostoliche, per le Religioni, pagina 103.
Seminario: esenzione parrocchiale nel caso, p. 178 ss.
— si tengano estranei a tutti i negozi politici, p. 299.
Seminario Regionale, p. 41, 323 s.
Separazione della Chiesa dallo Stato, nuovamente condannata, p. 3 ss., 5, 8.

Sepoltura in sotterraneo di chiesa, p. 276.
Servizio corale, estensione, p. 78.
— militare dei chierici, p. 156 s.; norme e regolamento civile delle esenzioni, differimento o dispensa, p. 184, 188.
Settuagenari, quanto al Giubileo, p. 204 s.
Seu, senso nel caso, p. 77.
Sismografo: formola di benedizione, pagina, 327.
Soppressione di prebenda: effetti quanto alla canonia, p. 120 s.
Sospensione *a divinis*, per l'abbandono di residenza, p. 91.
Sotterranea (chiesa), p. 275; circa la sepoltura, p. 275 s.
Sottomissione esemplare, p. 113 ss.
Stallo in coro pel Vicario generale, pagine 263 s.; per altre Dignità extracapitolari, p. 264.
Stampa cattolica: doveri, p. 292, 299.
Stigmate di S. Francesco: storicità p. 258; opportunità di commemorarne il VII centenario, p. 259.
Stipendio e distribuzioni, p. 323 s.
Stipendi di Messa, trasmissione fuori di Diocesi, p. 91.
Storia dei Papi, p. 36 s.
Studentati religiosi, p. 105 ss.
Studi ecclesiastici: necessità pel clero, p. 101 s.; segnatamente pei religiosi, p. 100 ss.; nello spirito e finalità, p. 107; pei laici, p. 315.
Successione, circa gli enti di nuova erezione, p. 307.
Suppedaneo dell'altare, p. 149.
Sussidio caritativo per Religiose professe dimesse, p. 114 s.
Suburbio: se comprenda tutte le chiese della diocesi, p. 147 s.
Superiori di case filiali, p. 65 s.
Supplica, p. 140, s.; termini, p. 142.
Tantum *ergo*: inchino del capo, p. 278 s.
Te *Deum*: nell'*officio parvo* della B. V. M., p. 176 s.
Tempo utile, p. 144 s.
Terrazza sul tetto, dei monasteri di clausure, p. 67.
Testi, nei processi circa i promovendi all'episcopato, p. 133.
Testimoniali (lettere), p. 40 s.
Titolare di parrocchia, mutato, se vada ancora celebrato, p. 313.
Titolo estrinseco, quanto all' elemosina di messe, p. 21.
Tonsura, per essere ammesso a godere di lasciti in Seminario, p. 20.
Tradizione biblica, p. 14 s.
Turibolo, p. 278 (vedi *incensazione*).
Unione di Capitoli, p. 116 ss., 119 s.
— (Pie) e Confraternite: loro differenza, p. 336 s.
Ufficiatura (spese) a carico del Capitolo: deducibili nella liquidazione di congrua, p. 150.
Usufruttuario, diritti e doveri, p. 246 s.
Usurpatori dei beni ecclesiastici assoluzione nel giubileo, p. 198.
Vangelo: sussidi per la spiegazione, pagina 60 s., 319.
— ultimo nella Messa di Domenica *resumenda*, p. 147.
Velo omerale, nella benedizione col Ss.mo, p. 279.
Versioni bibliche, p. 76 s., 81.
Vescovi: promovendi, p. 137 s.
— circa la validità delle confessioni, p. 207.
— quanto alle dismembrazioni, p. 84 s.
— circa l'approvazione di versioni bibliche, p. 81.
— nelle questioni tra parroco e Capitolo, p. 47.
— se possano limitare le facoltà di avvocati, p. 139.
— se possano citarsi nel caso in foro laico, p. 182.
— diritti circa l'insegnamento religioso nelle scuole, p. 303.
— specie circa la scelta degli insegnanti di catechismo e religione, p. 134 ss.; ispezione, p. 135 s., 305.
— loro facoltà durante il giubileo, p. 249;
Via *Crucis*: circa la perdita delle indulgenze nella rimozione temporanea delle croci (quadri), p. 255.
Viatico, accompagnamento indulgenziato anche durante il giubileo, p. 194.
Vicario capitolare: diritto di nomina per un Capitolo unito, p. 117 s.
— generale: onorario, p. 91.
— precedenza in coro, anche se non canonico, p. 263; se intervenga in abito vicariale, p. 264.
— in Francia, p. 9, nota.
— parrocchiali: nomenclatura, p. 183.
— circa la facoltà di dar la licenza per assistere a matrimoni, p. 52 s., 76 s., 79 s.
— curato perpetuo nelle cattedrali e collegiali, p. 44 s.
— Religiosi, p. 183.
Visite canoniche, nei monasteri di clausura, p. 69 s.
— giubilari: tempo entro cui possono compiersi, p. 209 n. 2, 252; loro numero e ordine, p. 209, 252 ss.; se ridotte una volta, si intendano ridotte per le successive (cfr. p. 210, n. 2); norme per la riduzione, p 212; facoltà di commutare, p. 199, 253; persone cui possono ridursi, p. 204.
Voti: dispensa nel giubileo, p. 198, 249.
— dati per procura o per corrispondenza, p. 10.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.